



Questo volume è integralmente disponibile online  
a libero accesso nell'archivio digitale Openstarts,  
al link: <https://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/13108>



Opera sottoposta a *peer review* secondo  
il protocollo UPI – University Press Italiane

Impaginazione  
Gabriella Clabot

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2016.

Proprietà letteraria riservata.  
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa  
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,  
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-8303-740-5 (print)  
ISBN 978-88-8303-741-2 (online)

EUT Edizioni Università di Trieste  
via Weiss 21 – 34128 Trieste  
<http://eut.units.it>  
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

Diritto e letterature  
a confronto.  
Paradigmi, processi,  
transizioni  
a cura di  
Maria Carolina Foi



# Indice

MARIA CAROLINA FOI

- 7 Approcci giusletterari comparati: nuovi percorsi di *Law e Literature*

## I. Paradigmi

BARBARA POZZO

- 18 Lingua e diritto in Francia ai tempi di Francesco I

GIUSEPPINA RESTIVO

- 27 Paradigmi costituzionali, nazione e legge nell'*Enriade* di Shakespeare: nuove prospettive storiche

PAOLO PANIZZO

- 39 Paradigmi dell'antico e libertà moderna. *La legislazione di Licurgo e Solone* di Friedrich Schiller

MARIA CAROLINA FOI

- 53 La questione tedesca nel primo Ottocento: un paradigma giusletterario

DANIELA NELVA

- 64 «Ma questa è la nostra epoca!». Daniel Defoe, Stefan Heym e la censura nella Repubblica Democratica Tedesca

## II. Processi

LEONARDO BUONOMO

- 78 Da Anne Hutchinson a Hester Prynne: donne sotto accusa nell'America di Hawthorne

- GABRIELLA PELLONI  
90 Il processo a Dreyfus: echi e trasformazioni dell'*affaire* in Schnitzler e Kafka
- MAURIZIO PIRRO  
107 L'ispirazione e i limiti della legge. Thomas Mann e un processo per oltraggio
- RICCARDO MORELLO  
117 *L'istruttoria* di Peter Weiss. Un processo al nazismo
- SILVIA ALBERTAZZI  
124 Il bastone del Comandante Sabarmati: Salman Rushdie, Saleem Sinai e il processo indiano più famoso del XX secolo
- ROBERTA GEFTER  
136 «A footnote in legal history». Critica della giustizia e *Englishness* in *Arthur and George* di Julian Barnes
- III. *Transizioni*
- MARIA PAOLA MITTICA  
152 *In-opera*. Forme e alterità
- CRISTIANA BALDAZZI  
160 Questioni etico-giuridiche nell'Islam riformista: Ṭaḥṭāwī, Zakī e Kawākibī
- ANNA ZOPPELLARI  
174 «Vous êtes mon poème». La letteratura carceraria degli anni di piombo in Marocco
- ALESSANDRO COSTANTINI  
188 Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Oceano. *Code Noir*, schiavitù coloniale e letterature francofone
- GUIDO ABBATTISTA  
202 Il contributo di Georg Thomas Staunton (1781-1859) al dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi tra '700 e '800
- 237 *Abstracts*

# Il contributo di George Thomas Staunton (1781-1859) al dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi tra '700 e '800

GUIDO ABBATTISTA

## 1. INTRODUZIONE

Questo studio si propone di analizzare il significato dell'edizione inglese (1810) del *Da Qing lü li*, il cosiddetto codice 'penale' Qing ancora in vigore all'inizio dell'Ottocento (1781-1859), curata da George Thomas Staunton, una figura di spicco nella storia delle relazioni sino-occidentali nel primo Ottocento e un personaggio con una biografia politica e intellettuale di notevole interesse, anche se non ancora studiata come meriterebbe<sup>1</sup>. Stralciamo questo saggio, offrendone una versione ridotta e rimaneggiata, da un più ampio lavoro dedicato alla ricostruzione del dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi svoltosi tra '700 e inizio '800 e del quale il lavoro di Staunton costituisce un momento di grande importanza<sup>2</sup>. Di quel dibattito secolare non potremo qui, per ragioni di spazio,

---

<sup>1</sup> Una biografia di Staunton è in preparazione ad opera di Henrietta Harrison, Professor of Modern Chinese Studies alla University of Oxford, che ringrazio per avermi dato questa informazione.

<sup>2</sup> Il presente lavoro costituisce la rielaborazione di un contributo presentato al convegno su "Diritto e letterature a confronto. Paradigmi, processi, transizioni" tenutosi a Trieste il 27-28 novembre 2015 nell'ambito di un progetto di ricerca d'Ateneo, ed è parte di un più ampio studio sulle trasformazioni della visione occidentale della Cina nei decenni compresi tra lo scorcio del XVIII secolo e la Prima Guerra dell'Opio (1839-1842). Durante la scrittura del saggio ho appreso dell'esistenza della monografia di Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes: Sovereignty, Justice, and*

che richiamare alcuni aspetti generali, indispensabili per comprendere il contesto problematico e interpretativo entro il quale si inserisce l'edizione curata da Staunton.

Il contributo di quest'ultimo alla costruzione degli archivi dei saperi orientali e imperiali diventa pienamente comprensibile, a nostro avviso, se considerato non solo dal punto di vista degli studi sinologici (e traduttologici) e di storia del diritto cinese – che è estraneo alla prospettiva e alle competenze di chi scrive – ma se rapportato ad almeno due contesti diversi. Il primo contesto è appunto quello, a cui abbiamo fatto cenno, del plurisecolare dibattito europeo sulle leggi e sulla giustizia cinesi a cui Staunton ha inteso contribuire in modo originale: per una sua ricostruzione ampia e dettagliata non possiamo che rimandare ad altra sede<sup>3</sup>. Il secondo contesto è dato dai processi di costituzione di quei saperi e di quelle conoscenze specialistiche – potremmo genericamente chiamarle 'imperiali' – frutto diretto delle esigenze e degli stimoli prodotti dalle forme di globalizzazione politica ed economica di cui alcuni Stati dell'Occidente europeo, tra i quali la Gran Bretagna in posizione di spicco, sono stati protagonisti tra Settecento e Ottocento. Il caso di Staunton, per la particolare stagione della politica di espansione britannica a cui appartiene, si presta particolarmente bene a studiare i motivi, le tensioni, le poste in gioco esistenti all'interno di strutture discorsive, narrazioni, rappresentazioni appartenenti non a un astratto ambito culturale, ma alle logiche di produzione del sapere nelle sue connessioni profonde con le prassi del potere imperiale.

Leggi e giustizia sono state una componente fondamentale delle narrazioni e delle rappresentazioni elaborate dalla letteratura di viaggio, dalla memorialistica diplomatica, dalla letteratura storico-descrittiva, dalla trattatistica filosofico-politica europea che si è interessata alla Cina. Hanno costituito uno dei parametri più importanti nella valutazione delle condizioni della società, delle istituzioni e della civiltà della Cina, a partire dal momento in cui i rapporti tra Occidente e Cina hanno cominciato ad assumere un carattere relativamente stabile e continuativo, ossia dall'inizio del secolo XVI.

---

*Transcultural Politics*, New York, Columbia University Press, 2016, un libro molto importante, che muove dagli stessi interessi e che affronta in larga parte gli stessi temi trattati in questa sede, ma che sono riuscito ad avere solo con considerevole ritardo, a stesura del presente saggio già avanzata. Questo volume affronta il problema della formazione e delle trasformazioni dell'immagine occidentale del diritto cinese e di come tale immagine abbia giocato un ruolo di importanza fondamentale nell'influenzare il confronto/scontro tra Cina ed Europa all'inizio dell'800. Molti sono i punti in comune tra la presente ricerca e quella di Li Chen, anche se la prospettiva da noi adottata è forse più europea e più riconducibile alla storia della cultura che non alla storia del diritto e delle relazioni sino-occidentali. Vorremmo una volta per tutte esprimere il nostro debito nei confronti di un lavoro che è un indispensabile punto di riferimento per questo saggio.

<sup>3</sup> Precisamente, rinviamo ai contributi critici che accompagneranno la ristampa anastatica digitale della versione italiana del codice Qing eseguita sulla base del testo inglese di Staunton, apparsa a Milano, per i tipi Ferrario, nel 1812 e divenuta ormai una rarità bibliografica: la riedizione è in corso presso la EUT, Edizioni Università di Trieste, e la pubblicazione è prevista per l'inizio del 2017.

In tempi molto recenti questo tema è stato affrontato da importanti contributi che, benché appartenenti al contesto disciplinare degli studi sociali e giuricomparatistici e spesso ispirati da problematiche contemporanee, hanno tuttavia fatto propria una prospettiva storica, proponendo ricostruzioni retrospettive sulle quali può essere utile tornare, con speciale riferimento all'introduzione di categorie interpretative suggestive, come quella di «legal Orientalism», coniata recentemente da Teemu Ruskola<sup>4</sup>.

Si tratta di studi che hanno ricercato i fondamenti dell'alterità politico-istituzionale e giuridica tra Occidente e Cina non tanto analizzando istituti e tradizioni, quanto prendendo in considerazione le rappresentazioni, interpretazioni, immagini europee che, mediante narrazioni ed elaborazioni discorsive intorno ai temi della legge e della giustizia, hanno contribuito a proporre visioni d'insieme – positive o negative – della civiltà cinese. Così, riprendendo il concetto di 'orientalismo' nell'accezione di Edward Said, Ruskola, con l'espressione di «legal Orientalism» ha voluto identificare un insieme di concetti mediante cui la cultura occidentale di epoca moderna ha rappresentato i temi della legge e della giustizia nel mondo orientale, producendone una essenzializzazione, ossia dando vita allo stereotipo di un indistinto mondo orientale dispotico, caratterizzato cioè dall'assenza di quei fondamenti giuridici e legali su cui si basa la tradizione di libertà civile e politica tipica dell'Occidente europeo: uno stereotipo che sarebbe servito perfettamente a legittimare certe linee di intervento occidentale di segno 'imperiale'. Con particolare riferimento alla Cina, Ruskola si riferisce al prevalere tra '700 e '800 di una visione autorevolmente suffragata da Montesquieu e fatta propria da larga parte degli osservatori occidentali, secondo cui l'assenza di legge e il dominio dell'arbitrio sarebbero stati tratti costitutivi della società cinese anche a causa dell'irrazionalità di leggi, come quelle cinesi, espresse in una lingua oscura e incapace di evoluzione<sup>5</sup>. Il concetto di «legal Orientalism» è sicuramente una suggestiva approssimazione, in grado di descrivere un aspetto significativo del modo con cui l'opinione europea ha guardato ai sistemi giudiziari asiatici. Come già nel caso di Said col concetto più generale di 'orientalismo', tuttavia, l'analisi delle fonti rivela una articolazione assai più complessa dei processi

---

<sup>4</sup> Ci riferiamo ovviamente a Teemu Ruskola, *Legal Orientalism. China, the United States, and Modern Law*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2013; l'altro, importante contributo da menzionare è Timothy Brook, Jérôme Bourgon, Gregory Blue, *Death by a Thousand Cuts*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2008, più specificamente incentrato sulle rappresentazioni europee della giustizia penale cinese. Con riferimento ad ambiti culturali o autori particolari, per esempio Adam Smith e Montesquieu, un'attenzione per il tema della giustizia è presente poi in Ashley E. Millar, *Revisiting the sinophilia/sinophobia dichotomy in the European Enlightenment through Adam Smith's 'duties of government'*, in: "Asian Journal of Social Science", 38 (5), pp. 716-737, v. pp. 725 sgg., e Jacques Pereira, *Montesquieu et la Chine*, Paris, L'Harmattan, 2008, v. cap. 4, "La justice chinoise", pp. 387-412. Esistono naturalmente studi particolari sulla visione europea del diritto cinese e su figure e momenti della storia di questo dibattito, specie in chiave di comparatistica giuridica, e su questo daremo qualche ragguaglio bibliografico più avanti.

<sup>5</sup> Ruskola, *Legal Orientalism*, cit., pp. 37 e 47.

conoscitivi e interpretativi attraverso i quali la cultura europea si è accostata e ha concettualizzato la natura e la realtà della giustizia e delle leggi cinesi: obiettivo di questo lavoro è precisamente dimostrare questo punto<sup>6</sup>.

Benché la tradizione europea di testimonianze e descrizioni della Cina divenga particolarmente ricca e varia dall'inizio del '500, il fuoco cronologico del presente studio è rappresentato dal primo '800, un momento, cioè, che vede le discussioni sulla Cina nel suo complesso, e le sue istituzioni politiche e amministrative in particolare, assumere un volto decisamente nuovo. Le novità che in quella fase si registrano a tal riguardo sono da mettere in relazione all'evoluzione rapida e intensa dei rapporti commerciali e politici tra Europa, Gran Bretagna in modo particolare, e Cina a cavallo tra Settecento e Ottocento, un arco di tempo che Reinhardt Koselleck, seguito da John Pocock, ha identificato come una *Sattelzeit*, sottolineandone la particolare rilevanza per cogliere il passaggio da una forma precoce di modernità a un'altra, dotata di caratteri distintamente nuovi<sup>7</sup>. Un'evoluzione, questa, che riguarda in primo luogo le relazioni materiali – commercio, diplomazia, politica – ma che in modo altrettanto profondo coinvolge la sfera culturale. Ci riferiamo ai progressi compiuti e alle particolari direzioni, rispetto alle tradizioni accademico-erudita e missionaria dominanti fino a fine Settecento, imboccate dalle conoscenze sinologiche in relazione alle esigenze di tipo nuovo emerse da quel contatto sempre più diretto e intenso, soprattutto nelle sfere commerciale e diplomatica, che mise sotto forte pressione i rapporti tra Occidente e Regno di Mezzo a cavallo tra i due secoli. E ci riferiamo anche al più generale processo di accrescimento dell'attenzione per e dell'informazione sulla Cina che una ricca pubblicistica di varia natura e origine rese disponibile per l'opinione pubblica europea.

Cercheremo qui innanzitutto di ricapitolare i termini essenziali delle rappresentazioni occidentali delle leggi e della giustizia cinese con attenzione soprattutto alle elaborazioni settecentesche e al delinearsi nella cultura occidentale del «constructed bipolarism of East and West» nel quale si è inscritta la percezione dell'alterità orientale<sup>8</sup>, per poi esaminare, attraverso il caso Staunton, le tensioni e le opzioni entro cui si articolò la riflessione europea a inizio '800.

---

<sup>6</sup> Ruskola ammette, confinandolo però in una nota, il fatto che le opinioni occidentali in materia di legge cinese siano state più sfumate e talora positive, soprattutto nella prima età moderna, ma sostiene che, col prevalere dei commercianti come gruppo di occidentali dominante in Cina, la percezione della legge cinese sia divenuta sempre più negativa (*Legal Orientalism*, p. 252, nota 81).

<sup>7</sup> R. Koselleck, *Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft*, in W. Conze (Hrsg.), *Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts*, Stuttgart, Klett Cotta, 1972, pp. 10-28, v. p. 14 sgg.; J. G. A. Pocock, "Political thought in the English-speaking Atlantic, 1760-1790. II. Empire, revolution and the end of early modernity", in: *Varieties of British Political Thought, 1500-1800*, ed. J. G. A. Pocock with the assistance of Gordon J. Schochet and Lois G. Schwoerer, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 311.

<sup>8</sup> John M. Hobson, *The Eastern Origins of Western Civilisation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 322.

## 2. VOCI DEL DIBATTITO SETTECENTESCO

Innanzitutto conviene ricordare come nella seconda metà del '700 i rapporti commerciali tra paesi europei e Cina Qing fossero rigidamente disciplinati dal cosiddetto 'sistema di Canton'<sup>9</sup>. Si trattava di un insieme di regole di recente (1757) introduzione estremamente restrittive, che limitavano le possibilità di movimento e di azione degli Occidentali nell'unico porto in cui la loro presenza fosse stagionalmente consentita per finalità di commercio. Per quanto la *East India Company* avesse saputo adattarsi con sufficiente successo a regolamentazioni comunque avvertite come incompatibili con rapporti basati su fiducia e trasparenza tra gli operatori, il sistema di Canton aveva certamente alimentato diffidenza, sospetto, insoddisfazione e creato infinite occasioni di conflitto tra mercanti occidentali e autorità imperiali di vario grado. Questa situazione cominciò ad apparire sempre meno accettabile man mano che le esigenze commerciali soprattutto britanniche si accrebbero, anche per la crescente richiesta di libertà di azione e di movimento proveniente dagli ambienti del commercio privato, intenzionati a inserirsi a pieno titolo nei lucrosissimi traffici fin lì gestiti dalla *East India Company*. Nei decenni a cavallo tra fine Settecento e primo Ottocento la Gran Bretagna stava attraversando una fase di grande vitalità economica dietro l'impulso dell'incipiente industrializzazione, nonostante le guerre rivoluzionarie e napoleoniche. Nello stesso periodo la Gran Bretagna – *leader* nei rapporti Occidente-Cina fino a tutto l'Ottocento – si era installata e aveva esteso e consolidato la propria posizione in India, avviandosi a farne la futura perla del *British Empire*.

È su questo sfondo che risaltano tre avvenimenti di importanza cruciale: l'abbattimento nel 1784 del dazio di importazione in Gran Bretagna (dal 119% al 12,5%) causa un *boom* del commercio del tè, l'estinzione della piaga del contrabbando, l'aumento delle importazioni gestite dalla *East India Company* e conseguentemente un forte aumento delle importazioni di oppio in Cina a partire dal 1790 e soprattutto dalla fine degli anni '20 dell'Ottocento. Secondo: il tentativo inglese di ricorrere alla via diplomatica per cambiare radicalmente la natura e le forme delle relazioni commerciali con la Cina (ambasciate Macartney, 1792-1793, e Amherst, 1816-1817). E, infine, nel 1833 l'estinzione del monopolio della *East India Company* sul commercio tra India e Cina, dopo che nel 1813 era già stato soppresso quello relativo ai traffici tra Inghilterra e India. Nell'arco un sessantennio, all'incirca tra 1780 e 1840, conobbero una sensibile intensificazione il volume dei traffici sino-occidentali e in generale i rapporti con l'amministrazione imperiale e la società cinese, pur nel permanere di una situazione in cui la presenza fisica di europei in Cina – personale della *East India Company*, mercanti privati e membri

---

<sup>9</sup> Della sterminata bibliografia relativa a questi problemi ci limitiamo a segnalare John E. Wills Jr, *China and Maritime Europe, 1500–1800: Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, nonché Peter C. Perdue, *The Rise and Fall of the Canton System*, in: *Visualising Cultures*, Massachusetts Institute of Technology, 2009, [http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise\\_fall\\_canton\\_01/index.html](http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise_fall_canton_01/index.html).

di società missionarie protestanti – continuò ad essere geograficamente e quantitativamente molto limitata. È noto come questo stato di cose finisse col generare una grave insoddisfazione da entrambe le parti: da parte europea per la volontà di estendere opportunità e modalità di commercio, anche forzando le regole con il contrabbando di oppio, da parte cinese per l'insofferenza verso lo spregiudicato comportamento europeo; e come questa situazione, che in numerose occasioni si era manifestata con periodici conflitti con la burocrazia Qing e controversie giuridico-legali originate da incidenti di vario genere, rivelatesi fallimentari le speranze di trovare soluzioni per via diplomatica, sfociasse alla fine nel conflitto armato noto come «prima Guerra dell'Oppio» (1839-1842).

Questi sviluppi nella sfera delle relazioni economiche, trovarono un parallelo nella sfera culturale a partire dai primi anni dell'800, quando si cominciò a registrare un notevole aumento dell'informazione proveniente dalla Cina o comunque concernente la Cina e gli affari cinesi a disposizione del pubblico europeo, segno evidente dell'accresciuta importanza che la conoscenza della Cina stava assumendo agli occhi dell'Europa e della Gran Bretagna in particolare<sup>10</sup>. È precisamente in questo quadro che si andò verificando una profonda inversione negli orientamenti dell'opinione e nelle rappresentazioni europee della Cina. Un'inversione, questa, che già si era delineata a partire dagli anni '70 del secolo XVIII, quando voci autorevoli della cultura europea come Raynal, Diderot, de Pauw, Herder, Condorcet<sup>11</sup>, avevano dato il via a un netto ridimensionamento e perfino a un ribaltamento in negativo del mito cinese che aveva imperversato soprattutto in Francia nei decenni centrali del secolo<sup>12</sup>. I panegirici settecenteschi di matrice gesuitica e *philosophique* avevano cominciato allora a cedere il posto a un sempre più spiccato spirito di critica, di svalutazione, di insufferenza verso la diversità cinese. E il tema della giustizia e delle leggi penali – con l'immagine dei «tormenti» o «supplizi cinesi» come simbolo particolarmente efficace di crudeltà e disumanità – venne allora ad assumere un posto fondamentale accanto agli argomenti che fino ad allora erano stati al centro dell'attenzione, a cominciare da quello classico del dispotismo<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. a questo proposito *Nineteenth Century Books on China*, edited by C. Aylmer, estratta e organizzata cronologicamente e tematicamente a partire da Henri Cordier, *Biblioteca Sinica*, Paris, 1904-07 e relativo *Supplément*, 1921, e accessibile presso Chadwyck Healey: <http://c19.chadwyck.co.uk/html/noframes/moreinfo/china.htm>.

<sup>11</sup> Cfr. su questo Etiemble, *L'Europe chinoise*, Paris, Gallimard, 1988-89, 2 voll., A. Pagden, "The Immobility of China: Orientalism and Occidentalism in the Enlightenment", in *The Anthropology of the Enlightenment*, ed. by L. Wolff and M. Cipolloni, Stanford, Stanford University Press, 2007, pp. 56-64, G. Abbattista, "At the Roots of the 'Great Divergence': Europe and China in an 18th-Century Debate", in *Cultural Transfers, Encounters and Connections in the Global 18th Century*, ed. by M. Middell, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2014, pp. 113-162.

<sup>12</sup> Su questo v. anche G.y Blue, "China and Western Social Thought in the Modern Period", in *China and Historical Capitalism: Genealogies of Sinological Knowledge*, ed. T. Brook and G. Blue, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 57-109.

<sup>13</sup> Per tutta la parte che segue, oltre a Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousand Cuts*, cfr. J.

Nel corso del '700, come noto, si erano contrapposte, pur con sfumature e complessità di interpretazioni, due visioni della civiltà e dell'impero cinese che sono state un po' semplicisticamente definite di 'sinofilia' e di 'sinofobia'. La questione delle leggi e della giustizia aveva sempre giocato un ruolo essenziale, specialmente agli occhi di osservatori europei per i quali elementi come il fondamento legale del governo e le garanzie giuridiche per i sudditi, specie nello svolgimento delle attività economiche, rappresentavano fondamentali indicatori di progresso e segni di civiltà.

Per gesuiti come Du Halde, per esempio, la Cina era indubbiamente un grande impero governato da leggi stabili e codificate e poggiante su una ordinata struttura amministrativa che pareva lasciare poco spazio all'arbitrio. Ammirabile era anche l'apparato della giustizia penale, per uguaglianza dei sudditi di fronte alla legge, rispetto per la vita umana, precisa prescrizione legale delle pene e moderazione nella loro esecuzione. L'interpretazione di Du Halde non di discostava troppo da quella del confratello Louis Lecomte nel 1696 o dal viaggiatore Le Gentil nel 1728<sup>14</sup>, e attribuiva alla Cina caratteri di governo monarchico, e non dispotico, perfettamente compatibili con la tradizione europea.

Dalla *Description* di Du Halde, un'opera di considerevole ricchezza e precisione descrittiva, che tratteggiava con grande completezza d'informazione la struttura istituzionale dell'impero Qing nel suo complesso e degli apparati giudiziari in particolare, si sarebbero dipartite, divergendo, due tradizioni interpretative concorrenti, entrambe sfocianti nella costruzione di visioni paradigmatiche. L'una era quella di Montesquieu, nel 1748, che riconduceva la Cina al modello di un dispotismo asiatico talmente antitetico al mondo occidentale da configurare una vera 'sindrome cinese' e di cui l'immagine più diffusa era quella di un governo poggiante sull'arbitrio, sulla paura – «La Cina è dunque uno Stato dispotico, il cui principio è la paura» – e sul ricorso sistematico alle punizioni corporali, sintetizzata dalla celebre frase, peraltro già presente in Du Halde, secondo cui quello cinese era un popolo «al quale non si riesce a far fare niente se non a colpi di bastone»<sup>15</sup>. Secondo Teemu Ruskola, proprio *l'Esprit des Lois* rappresenterebbe

---

Bourgon, *Chinese Executions. Visualising their Differences with European Supplices*, "European Journal of East Asian Studies", Vol. 2, No. 1 (2003), pp. 153-184, Id., "Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d'exportation", 2005, in *Chinese Torture, Supplices Chinois*, <http://turandot.chineselegalculture.org/Essay.php?ID=33>, visualizzato il 14 maggio 2016; Id., *Qui a inventé les 'supplices chinois'?*, in: "L'Histoire", Sophia Publications, 2005, pp. 54-57.

<sup>14</sup> L. Lecomte, *Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine*, à Paris, chez Jean Anisson, 1696, 2 voll. Nella seconda edizione (Paris, chez Anisson, 1697, 2 voll.), vol. II, "Lettre IX. À Monsieur le Cardinal d'Estrées. De la Politique et Gouvernement des Chinois", pp. 1 sgg. e soprattutto pp. 24 sgg.: V. anche J. B. Le Gentil de la Barbinais, *Nouveau Voyage autour du Monde [...] avec une description de l'empire de la Chine*, à Amsterdam, chez P. Mortier, 1728, 3 voll., vol. I, pp. 287-302.

<sup>15</sup> C. L. Montesquieu, *Esprit des Lois*, Paris, Firmin Didot, 1862, Libro VIII, cap. XXI, p. disponibile su [www.chineancienne.fr](http://www.chineancienne.fr). Su Montesquieu e la Cina da vedere naturalmente J. Pereira, *Montesquieu et la Chine*, Paris, L'Harmattan, 2008, v. cap. 4, "La justice chinoise", pp. 387-412, in particolare pp. 394-412; v. anche R. Étiemble, *L'Europe chinoise. II. De la sinophilie à la sinophobie*,

la fonte più autorevole dell'idea del dispotismo come forma di governo tipica e aspetto inerente dello Stato cinese e soprattutto dell'assenza di legge come suo elemento costitutivo: un eccezionalismo cinese, dunque, consistente in una forma di orientalismo a contenuto istituzionale e giuridico destinato, attraverso pensatori come Hegel, Marx e Weber, a una lunga permanenza nella cultura e nelle rappresentazioni occidentali<sup>16</sup>.

L'altra interpretazione, quella di Voltaire e poi di Quesnay, tra metà anni '50 e metà anni '60 del Settecento, avrebbe sviluppato elementi presenti nella *Description* di Du Halde nel senso di una rappresentazione estremamente positiva del governo cinese come fondato sulla supremazia di una legge razionale e su una amministrazione della giustizia imparziale e saggia<sup>17</sup>. Quesnay, in particolare, avrebbe proposto una rappresentazione delle istituzioni cinesi basata sul concetto di «dispotismo legale», contrapposto al «dispotismo arbitrario»: un governo cioè dove la forza della legge anima il potere del sovrano e il rispetto della legge è assoluto, una «costituzione [...] fondata su leggi sagge e irrevocabili, che l'imperatore fa rispettare e che egli stesso rispetta scrupolosamente»<sup>18</sup>. Sulle leggi penali, più precisamente, egli, riprendendo elementi ben presenti in Du Halde, avrebbe proposto l'immagine positiva, anzi perfino esemplare, di un sistema basato su punizioni generalmente miti, proporzionate, applicate con misura e ponderazione, e su procedure lente che garantivano l'accusato, senza eccezioni o privilegi, e con prigionie assai migliori delle europee<sup>19</sup>. In definitiva, questo secondo filone interpretativo avrebbe visto proprio nella legge e nell'amministrazione della giustizia il collante fondamentale delle istituzioni cinesi. Nelle parole attribuite a un gesuita presente nella corrispondenza di Diderot: «La legge siede sul trono. Il principe è posto sotto la legge e al di sopra dei suoi sudditi. Egli è il primo suddito della legge»<sup>20</sup>.

Una voce fortemente dissonante, segno di una incipiente inversione di tendenza nell'ultimo quarto del secolo, sarebbe stata quella di Cornelis De Pauw, le cui *Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois* (1773) avrebbero costituito uno dei più completi rovesciamenti del mito cinese. Pur senza usare evidenze empiriche nuove, De Pauw proponeva un'immagine dello Stato imperiale cinese alla Montesquieu, ma perfino radicalizzata. Nel tratteggiare uno Stato dispotico, violento, fondato sulla paura e soprattutto su un sistema giudiziario crudele,

---

Paris, Gallimard, 1989, capitolo «La Chine de Montesquieu», pp. 50-72.

<sup>16</sup> T. Ruskola, *Legal Orientalism*, cit., pp. 37-38.

<sup>17</sup> Voltaire, *Essai sur les mœurs*, chap. CXCIV, «De la Chine au XVII<sup>e</sup> siècle et au commencement du XVIII<sup>e</sup>», éd. R. Pomeau, Paris, Garnier, 1963, 2 voll. vol. II, p. 785.

<sup>18</sup> F. Quesnay, *Despotisme de la Chine*, in: «Ephémérides du Citoyen», 1767, t. III, «Avant propos».

<sup>19</sup> F. Quesnay, *Despotisme de la Chine*, 1767, t. V, p. 10.

<sup>20</sup> D. Diderot, «Lettre LI [à Mademoiselle Volland]», 6 Novembre 1760, in: *Mémoires, Correspondance et Oeuvres inédits*, pp. 409-410.

spietato, venale, l'autore olandese, insistendo con descrizioni minute sul tema delle pene corporali e dei «supplizi», si inseriva alla perfezione nel filone del «legal orientalism», facendo proprio dell'aspetto legale e giudiziario una chiave interpretativa delle differenze di incivilimento tra Occidente e Cina. Dalla metà degli anni '70 in poi, l'opinione colta europea a proposito della Cina avrebbe assunto un orientamento sempre più sfavorevole. Per bocca di autori di primo piano, da Adam Smith all'abate Raynal, a Diderot, Herder, Condorcet per arrivare fino a Benjamin Constant, sarebbero emerse visioni che decostruivano i punti forti del precedente mito cinese: tra tutti, l'idea della durezza e della stabilità nella storia si sarebbe definitivamente mutata in una teoria della staticità, dell'incapacità di progresso e, precisamente, con Smith, della condizione «stazionaria» in senso propriamente economico<sup>21</sup>.

Bisogna guardarsi dal pensare che forme di apprezzamento positivo di vari aspetti della realtà cinese scomparissero del tutto nella pubblicistica europea, perfino nelle testimonianze dirette lasciate da partecipanti alle più importanti missioni diplomatiche occidentali di fine secolo, come quella di Lord Macartney e quella olandese di Isaac Titsingh<sup>22</sup>. Si prenda il caso di John Barrow, considerato come il più radicale e intransigente critico della Cina dopo l'esperienza maturata come membro della missione Macartney. In tema di leggi e giustizia cinesi, Barrow, che nei suoi *Travels in China* pubblicati nel 1804 non lesinava giudizi taglienti su una Cina barbara e arretrata, si mostrava assai più cauto. Bene informato, sicuramente per la conoscenza diretta di Staunton figlio fin dall'epoca dell'ambasciata, Barrow distingueva accuratamente la teoria, la lettera delle leggi, dichiarando ammirazione per il codice penale Qing di cui anticipava la prossima edizione inglese, e la prassi giudiziaria, che presentava certamente aspetti di arbitrio e

---

<sup>21</sup> Su questo punto cfr. Pagden, "The Immobility of China", e il mio "At the Roots of the 'Great Divergence': Europe and China in an 18<sup>th</sup>-Century Debate"; per altri aspetti della critica tardo-settecentesca alle rappresentazioni positive della Cina, mi permetto di rimandare anche al mio "Quand a commencé leur sagesse? Il *Journal des Sçavans* e il dibattito su antichità e civiltà della Cina (1754-1791)", in: *La formazione storica dell'alterità Saggi in onore di Antonio Rotondò*, a cura di H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, Firenze, Olschki, 2001, 3 voll., vol. III, pp. 975-1007.

<sup>22</sup> Lo testimoniano le idee discordanti in materia presenti in un'opera di divulgazione di grande prestigio come l'*Encyclopédie Méthodique*, in particolare, sul versante, per così dire, anti-cinese la voce "Chine", in *Encyclopédie Méthodique. Jurisprudence*, à Paris, chez Panckoucke, à Liège, chez Plomteux, 1782, 8 voll., vol. II (1783), pp. 603-617, e, sul versante sinofilo, la voce "Chine (Gouvernement de la)", in: *Encyclopédie Méthodique. Économie politique, Diplomatie*. Par M. Demeunier, à Paris, chez Panckoucke, à Liège, chez Plomteux, 1784-1786, 4 voll., vol. I, pp. 543-573. Non sembra averlo rilevato Georg Lehner, *China in European Encyclopaedias, 1700-1850*, Leyden, Brill, 2011, p. 209. Quanto agli scritti scaturiti dalle attività diplomatiche, ci riferiamo a Lord Macartney, *An Embassy to China: Being The Journal Kept by Lord Macartney During His Embassy To The Emperor Chi'en-Lung, 1793-1794*, edited with an Introduction and Notes by J. L. Cranmer-Byng, London, Longmans, 1962, Sir George Leonard Staunton, *An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China*, London, G. Nicol, 1797, 3 voll.; e Sir John Barrow, *Travels in China*, London, T. Cadell and W. Davies, 1804; e a Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, autore del *Voyage à Péking, Manille et l'Île de France*, Paris, Imprimerie Royale, 1808.

corruzione: l'esistenza di punizioni infamanti, come la «cangue», e il ricorso alla tortura non autorizzavano però l'idea di una giustizia penale cinese sanguinaria. Barrow considerava quello cinese un governo sicuramente dispotico, che però si distingueva dagli altri dispotismi orientali proprio per l'attenzione posta all'amministrazione della giustizia: «poche nazioni possono vantare un modo più mite e, al tempo stesso, più efficace, di amministrazione della giustizia»<sup>23</sup>. Un giudizio, questo, che però cambiava decisamente in relazione alla giustizia civile, che appariva difettosa nel garantire scarsa sicurezza alla proprietà e agli interessi individuali, sicché il suddito cinese appariva a Barrow poco garantito ed esposto all'oppressione di un funzionariato corrotto, confermando l'idea generale di un grado di incivilimento della Cina decisamente inferiore a quello dell'Occidente.

È però vero che la tendenza generale registrabile nella pubblicistica europea, soprattutto inglese negli anni posteriori all'ambasciata Macartney, divenne sempre più nettamente critica e negativa alla volta di società e istituzioni cinesi e in modo particolare proprio sul tema delle leggi e della giustizia. Sempre più chiaramente cominciò a emergere una visione decisamente ispirata dal senso della profonda differenza, della «great divergence» tra Cina e Occidente e della netta superiorità del secondo sulla prima, anche grazie al contributo di pubblicazioni di fama e successo come appunto i *Travels* di Barrow.

Come questo cambiamento stesse avvenendo e come stesse prendendo forma una visione della giustizia cinese incentrata sui temi della crudeltà, della violenza fisica, dei tormenti inflitti ai rei, non sarebbe del tutto comprensibile se non considerassimo due aspetti.

Il primo riguarda il susseguirsi di casi giudiziari che, da fine Settecento e soprattutto dai primi dell'800, videro coinvolti a Canton sudditi britannici a seguito di incidenti, risse, ferimenti e uccisioni più o meno accidentali di sudditi cinesi. Per quanto casi del genere si fossero avuti anche in precedenza, a Macao, per mano di Portoghesi, o come quando la «Speedwell» del circumnavigatore inglese George Shelvoche era approdata a Canton nel 1721, a fine '700 essi si fecero più frequenti a causa dell'infittirsi dei contatti. A seguito di ciò, vari occidentali coinvolti furono costretti a comparire davanti a tribunali cinesi e a misurarsi direttamente con le procedure giudiziarie – spesso descritte da autori contemporanei come «mock trials» –, la polizia, le carceri Qing. Di questo tipo furono la disputa di cui furono protagonisti membri dell'equipaggio della «Lady Hughes» nel 1784, il cosiddetto affare della «Providence» (1800), l'incidente che coinvolse quattro marinai della nave «Neptune» della *East India Company* (1807), il caso del marinaio italo-americano Francis Terranova della nave «Emily», nel 1821, il caso della fregata «Topaze» nel 1822, nonché episodi in cui la giustizia cinese si rivalse non contro occidentali, ma contro sudditi cinesi ritenuti rei di violazioni di disposizioni imperiali e di complicità con i 'barbari' Europei, come nel famigerato caso delle esecuzioni sommarie di contrabbandieri cinesi di oppio effettuate a

---

<sup>23</sup> J. Barrow, *Travels*, cit., p. 367.

Canton nel 1839, di fronte alle *factories* europee, coi conseguenti disordini che videro coinvolti marinai occidentali e sudditi cinesi<sup>24</sup>. Questi casi, fatti oggetto di reiterate narrazioni sui periodici in lingua inglese per la comunità occidentale di Canton come la «Canton Press», il «Canton Register» o il «Chinese Repository», rafforzarono negli Europei la convinzione della necessità di conoscere e fronteggiare meglio i meccanismi della giustizia cinese anche con una più solida padronanza della lingua e delle leggi, grazie all'opera di esperti occidentali – al posto degli inaffidabili interpreti locali. Ma al tempo stesso alimentarono l'idea della radicale alterità, per crudeltà, approssimazione, corruzione, della giustizia cinese rispetto agli usi occidentali – per quanto questi ultimi fossero in realtà per vari aspetti non meno crudeli<sup>25</sup> –, contribuendo a dare forma a quella che sarebbe diventata la richiesta di extraterritorialità soprattutto giudiziaria, ossia il diritto degli occidentali presenti su territorio cinese a essere giudicati secondo norme e regole del diritto dei paesi di appartenenza e non quelle della legislazione cinese.

Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo, è dato dall'apparizione in Europa di alcune pubblicazioni espressamente dedicate a questi aspetti e aventi come obiettivo dichiarato quello di comunicare all'opinione pubblica occidentale, mediante ampi ed efficaci apparati iconografici, un'idea negativa della giustizia cinese, evidentemente allo scopo di generare la convinzione della sua inaffidabilità e della conseguente necessità per gli Occidentali attivi in territorio cinese di ottenere maggiori garanzie, anche col ricorso a forme di extraterritorialità. Come è stato detto, questo tipo di pubblicazioni ebbero lo scopo di creare una 'emotional community' di segno imperiale o orientalista con riferimento ai temi della violenza giudiziaria cinese, erigendo non solo la descrizione letteraria, ma anche la percezione visiva delle crudeli pratiche penali cinesi a segno distintivo di un governo dispotico e di una società barbara e arretrata<sup>26</sup>. La prima, *The Costume of China: Illustrated in Forty-Eight Coloured Engravings* (London, W. Miller, 1805) fu opera di William Alexander (1767-1816), disegnatore al seguito dell'ambasciata Macartney e autore di raccolte di acquerelli, schizzi, disegni, acqueforti relativi a

---

<sup>24</sup> Su tutto questo v. Song-Chuan Chen, "Strangled by the Chinese and Kept 'Alive' by the British: Two Infamous Executions and the Discourse of Chinese Legal Despotism", in *A Global History of Execution and the Criminal Corpse*, ed. by R. Ward, New York, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 199-219.

<sup>25</sup> R. J. Evans, *Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany, 1600-1987*, New York: Oxford University Press, 1996; *A Global History of Execution and the Criminal Corpse*, ed. by R. Ward, New York, Palgrave Macmillan, 2015; F. McLynn, *Crime and Punishment in Eighteenth Century England*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1991, pp. ix sgg.

<sup>26</sup> Quanto segue si basa, oltre che sulle fonti originali, su Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousands Cuts*, pp. 170-174, e Chen, *Chinese Law*, pp. 164-174. Da vedere anche J. Bourgon, *Chinese Executions: Visualizing their Differences with European 'Supplices'*, in: "European Journal of East-Asian Studies", vol. 2, n° 1, pp. 151-182. <http://www.springerlink.com/content/cxkox6dqw9x58568/?p=15670e5399f04c8a91874fc190bb268b6&pi=6>; cfr. anche il sito web "Western Depictions of Crime and Punishment in Late Imperial China", <http://blogs.library.jhu.edu/wordpress/2011/08/western-depictions-of-crime-and-punishment-in-late-imperial-china/#sthash.S8pEAdPQ.dpuf> (visto 3 giugno 2016).

esperienze di viaggio, soprattutto in Cina, che rappresentò nella carriera artistica di Alexander una fonte durevole di ispirazione per opere figurative successivamente rielaborate e oggetto di esposizione a Londra. La seconda, tematicamente ancora più pertinente, *The Punishments of China: Illustrated by Twenty-Two Engravings: With Explanations in English and French* (London, W. Miller, 1801), di George Henry Mason, un ufficiale britannico in servizio a Madras, una pubblicazione basata su acquerelli cinesi appositamente prodotti, fin dalla seconda metà del Settecento, per l'esportazione in Occidente e acquistati da Mason a Canton<sup>27</sup>.

Se la prima, del pittore Alexander, offriva solo limitate raffigurazioni delle pene giudiziarie cinesi, la seconda proponeva invece degli usi penali cinesi una ampia illustrazione. Entrambe, ciascuna con un registro estetico diverso, contribuirono a consolidare l'idea di una giustizia penale cinese estremamente dura, basata sulla punizione fisica crudele, sulla tortura, sulla sofferenza, ma soprattutto sulla ricerca studiata di modi fantasiosi di infliggere al reo supplizi particolarmente dolorosi, segno di mancanza di riguardo per la vita umana.

Quello di Alexander era uno stile realistico, votato a ritrarre scene di vita cinese colte nell'immediatezza del quotidiano, ricche di dettagli paesaggistici e di costume, rappresentate con tratti di grande precisione, delicatezza e con colori tenui, venate di gusto per il pittoresco. Solo tre illustrazioni su 48 contengono scene dedicate alle pene giudiziarie: la gogna (*Tcha*, o «cangue»), la bastonatura col bambù (*Pant-tsee*, o «bastinado») e la confessione di un colpevole davanti al giudice e il suo segretario. Si tratta di scene elaborate, molto plastiche, collocate in contesti ricchi di dettagli paesaggistici, e senza toni drammatici o aperta intenzione di suscitare raccapriccio e rigetto. I commenti dell'autore sono però espliciti. Le «cangues» sono «apparati ignominiosi», la bastonatura viene spesso inflitta in modo arbitrario e sommario, colpisce il reo a ventre in giù «nel modo più abietto», e può essere talvolta fatale, quando i colpi impartiti sono numerosi, oppure, quando sono pochi, può assomigliare al «mite castigo» di un padre, oppure può essere attenuata corrompendo l'esecutore o addirittura evitata pagando un sostituto; il modo con il quale il reo viene condotto di fronte al giudice è «caratteristico dell'insolenza dei funzionari e della durezza a cui i delinquenti (anche di sesso femminile) sono sottoposti in questo paese».

Le raccolte iconografiche di Mason, non solo i *Punishments*, ma anche quell'omonimo *The Custom of China* che egli stesso pubblicò nel 1800, peraltro ben dif-

---

<sup>27</sup> Lo stesso Mason sempre nello stesso 1805 una seconda raccolta di incisioni, anch'essa intitolata *The Costume of China, illustrated by Sixty Engravings, with Explanations in English and French*, London, W. Miller, 1805, da non confondere con la già citata raccolta omonima di Alexander e contenente la raffigurazione e descrizione (a partire anche in questo caso da originali cinesi prodotti per l'esportazione) di figure rappresentative della società cinese, soprattutto gente comune, lavoratori comuni, artigiani, pescatori. Sui *Punishments* cfr. anche J.e Bourgon, "Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d'exportation", in *Chinese Torture/Supplices Chinois*, 2005 (<http://turandot.chineselegalculture.org/Essay.php?ID=33>). Più in generale, sulle illustrazioni cinesi per l'esportazione, v. Clunas Craig, *Chinese Export Watercolours*, London, 10, 1984.



FIGURA 1 – W. ALEXANDER, *The Customs of China*, 1805, «Punishment of the Canguie By which name it is commonly known to Europeans, but by the Chinese called the Tcha»



FIGURA 2 – G.H. MASON, *The Punishments of China*, 1805, «Plate IX. The Rack. This horrible engine of barbarity and error is not peculiar to Roman Catholic countries, it is used even in China, for the purpose of extorting confession»



FIGURA 3 – G.H. MASON, *The Punishments of China*, 1805, «Plate XVII. Hamstringing A Malefactor. This punishment is reported to have been inflicted upon malefactors, who have endeavoured to make their escape. A vessel containing Chunam, a species of mortar, is at hand, to be applied, by way of styptic, to the wounds. It is said, that this punishment has been lately abolished, the legislature considering, that the natural inclination for liberty, merited not a chastisement of such severity.»

ferente per temi, quantità e qualità da quello di Alexander, hanno caratteristiche del tutto diverse. Si tratta infatti di raccolte di riproduzioni di acquerelli acquistati in Cina da artigiani attivi in produzioni destinate a soddisfare le curiosità degli occidentali. Le immagini, in entrambe queste collezioni, sono prive di contestualizzazione, cosicché lo sguardo dell'osservatore si fissa sulla scena centrale e sui suoi protagonisti, verso i quali l'attenzione è attratta da colori forti, da una grafica didascalica e dai tratti ben marcati, espressivi, quasi caricaturali. Mason non manifesta generalmente sentimenti negativi verso la Cina che, anzi, nel suo *Custom of China*, mostra di apprezzare, anche con riferimento alla giustizia penale:

I Cinesi, in generale, appaiono ingegnosi nelle loro occupazioni quotidiane; educati e cortesi nei modi; virtuosi e saggi nelle istituzioni civili; giusti e equilibrati nelle leggi penali; e non manca che la benedizione della religione rivelata per farne uno dei popoli più felici dell'universo<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> G. H. Mason, *The Costume of China: From Pictures in the Possession of G.H. Mason*, London, W. Miller, 1800, Preface, p. n. n. [ma 3].

La collezione dei *Punishments of China* non va vista univocamente come uno strumento per mostrare in tutta la loro crudeltà i tormenti inflitti dalle leggi penali cinesi e per suscitare l'orrore e la riprovazione del pubblico occidentale. Non solo Mason esordisce riconoscendo subito la «saggezza delle leggi cinesi» e la sagacia e la moderazione del «codice penale cinese», ma giustifica l'esclusione di immagini raffiguranti i supplizi più crudeli, come il *ling-chi*, inflitti per i crimini di maggiore gravità, per l'effetto negativo che esse sortirebbero presso l'opinione europea riguardo le istituzioni cinesi<sup>29</sup>. Eppure, l'intento dichiarato della collezione era quello di far valere la superiorità delle leggi penali occidentali, di esaltare il «senso di sicurezza» dei sudditi di paesi europei circa la propria incolumità fisica e le garanzie offerte alla persona dal sistema giudiziario, e di evidenziare la natura «istantanea, meno cruenta» e meno disumana della pena capitale in un paese come l'Inghilterra, rispetto alle sofferenze inutili e prolungate imposte dalla giustizia cinese in ogni singolo momento del suo funzionamento. Sicché la collezione Mason, pur senza ricorrere a raffigurazioni trucidanti, produceva l'idea delle prassi giudiziarie penali cinesi come basate sull'assenza di rispetto per la persona e le sue sofferenze fisiche, mettendo queste ultime in relazione alla fantasiosa invenzione di tipi particolari di pena corporali a seconda della categoria di delitti e del profilo sociale e occupazionale del reo. Un'immagine della giustizia cinese, dunque, quella fornita dalle tavole di Mason, come arbitraria, ingegnosamente crudele, priva di umanità, irrispettosa della persona fisica e morale dei sudditi e incomprensibilmente affaccendata a degradare la dignità dei sudditi imponendo loro castighi fisici inutili, dolorosi e umilianti.

Raccolte di illustrazioni come quelle che abbiamo appena descritto, oltre a creare un «archetipo visuale dei supplizi cinesi»<sup>30</sup> e una tradizione iconografica che si sarebbe perpetuata e arricchita nell'era della fotografia, certamente contribuirono a generare una idea della giustizia penale cinese come totalmente 'altra' rispetto a una giustizia europea, che certamente era non meno dura e crudele, come dimostra il cosiddetto «Bloody Code» inglese, ma che, quanto meno era da tempo oggetto di discussioni, critiche e sforzi di riforma da parte di una cultura come quella illuministica animata da istanze umanitarie. Ne usciva così rafforzata l'impressione di una profonda distanza tra una civiltà cinese, dove alla vita e alla sensibilità dell'individuo era tributato scarso riguardo, e un mondo occidentale considerato invece custode di sentimenti di umanità e di rispetto della dignità e dei diritti delle persone.

---

<sup>29</sup> «drawings, or even verbal descriptions, of these [le pene corporali più severe] would be committing an indecorous violence on the feelings, and inducing us to arraign the temperance and wisdom, so universally acknowledged in the government of China», G. H. Mason, *The Punishments of China: Illustrated by Twenty-Two Engravings: with Explanations in English and French*, London, Printed for W. Miller by W. Bulmer, 1801, Preface.

<sup>30</sup> J. Bourgon, «Les scènes de supplices dans les aquarelles chinoises d'exportation», «Conclusion», ivi.

Molto significativo, peraltro, il fatto che un'opera di poco successiva e destinata a ottenere ampia circolazione e credito, come il *Voyage à Péking, Manille et l'Ile de France* (vedi nota 31) di Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, sinologo (e figlio del grande sinologo Joseph), interprete della missione Titsingh a Pechino (1795-1796), rivelasse tutta la complessità del tema della giustizia cinese di fronte all'opinione occidentale. Pur non essendo affatto un ammiratore della Cina, de Guignes mostrava però di conoscere molto bene i testi normativi della giustizia cinese ma anche il suo funzionamento, che descriveva come gratuito, pubblico, rapido, efficace, scrupoloso, al punto da usare un'espressione di ammirazione: «Bisogna ammettere che una giustizia così rapida converrebbe a molti paesi, e che essa farebbe diminuire di molto il numero di imbrogliatori e ladri<sup>31</sup>.». Nessuna insistenza polemica da parte sua sul tema della crudeltà dei supplizi inflitti ai colpevoli, ma descrizione priva di pregiudizi e basata su di un'informazione ampia e precisa, di cui certamente facevano quelli che esplicitamente egli indicava come «i codici Qing»: l'esistenza di questi importanti strumenti di governo e di amministrazione era dunque ben nota agli occidentali presenti e operanti in Cina e una loro più completa e approfondita conoscenza era avvertita come particolarmente necessaria.

È in questa atmosfera culturale e politica che George Thomas Staunton intervenne con un contributo di grande importanza, tale da apportare elementi di novità molto significativi a un dibattito che, dietro l'urgenza della politica internazionale, del commercio e della diplomazia, stava ormai entrando in una fase nuova, nella quale la conoscenza della realtà della Cina appariva sempre più come un'esigenza primaria per le strategie imperiali britanniche. Del resto, James Mill, futuro storico dell'India britannica e alto funzionario della *East India Company*, recensendo l'opera di de Guignes nel 1809, esprimeva esattamente queste preoccupazioni e invocava una massiccia opera di acquisizione e traduzione di libri cinesi che potessero agevolare la conoscenza, la comprensione e le relazioni anglo-cinesi. Più precisamente, continuava Mill, «esiste al momento attuale in Inghilterra un libro di leggi cinesi; un libro dal quale conclusioni dirimenti potrebbero essere tratte». E si chiedeva: «Ma c'è un inglese in grado di interpretarlo?». Quell'inglese sarebbe stato, proseguiva Mill, «il figlio di Sir George Staunton, un ragazzo che durante il suo viaggio in Cina ha acquisito una notevole padronanza nella lettura e scrittura del cinese»<sup>32</sup>. L'auspicio di Mill, basato su una evidente conoscenza personale, sarebbe stato realizzato in seguito da George Thomas Staunton: non più il ragazzino che aveva seguito il padre nell'ambasciata di Lord Macartney, ma l'ormai quasi trentenne funzionario della *East India Company* residente a Canton dal 1799 e con una padronanza del cinese che nessun altro suo connazionale poteva all'epoca vantare.

---

<sup>31</sup> C. L. J. de Guignes, *Voyage*, Paris, Imprimerie royale, 1808, vol. III, p. 112.

<sup>32</sup> [James Mill], recensione al *Voyage à Péking*, pp. 412-413.

### 3. GEORGE THOMAS STAUNTON E IL CODICE QING

George Thomas Staunton è una figura indiscutibilmente di primo piano nella storia della sinologia inglese e delle relazioni anglo-cinesi in epoca moderna. È considerato il primo vero sinologo inglese, insieme al missionario presbiteriano inglese Robert Morrison (1782-1834), della London Missionary Society, che con Staunton, a Canton, ebbe forti legami di amicizia. Riassumiamo<sup>33</sup>.

Ragazzino, nel 1792, viaggia con il padre, George Leonard, prima in Francia, dove assiste a una seduta dell'assemblea nazionale (benché su questo tacciano le memorie autobiografiche), e poi a Napoli, per reclutare al Collegio Matteo Ripa due interpreti cinesi, che saranno i suoi insegnanti di lingua cinese durante il viaggio di ritorno a Londra e, in seguito, durante la missione in Cina. Partecipa all'ambasciata Macartney formalmente come paggio, in realtà svolgendo occasionalmente opera di interprete e suscitando perciò l'ammirazione dell'imperatore Qianlong. Ritornato in Inghilterra, dopo una breve parentesi al Trinity di Cambridge, entra nel 1798 come *writer* al servizio della *East India Company* e ottiene una nomina alla *factory* di Canton, di cui diventerà poi capo nel 1816. Complessivamente resterà in Cina dal 1799 fino alla metà del 1817. Nel frattempo assume le funzioni di *supercargo* (sovrintendente delle operazioni commerciali) nel 1804 e di *chief interpreter* nel 1808, posizione nella quale ebbe modo di seguire il processo ai 52 marinai inglesi della «Neptune» coinvolti nell'omicidio di un cinese nel 1807: probabilmente questa fu l'esperienza non unica – aveva già prestato opera di interprete nel complicato caso della «Providence» nel febbraio 1800<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Le fonti per la biografia di Staunton figlio sono innanzitutto le memorie autobiografiche: George Thomas Staunton, *Memoirs of the Chief Incidents of the Public Life of Sir George Thomas Staunton*, Cambridge, Cambridge University Press, 1856; poi la voce di Richard Davenport-Hines, 'Staunton, Sir George Thomas, second baronet (1781-1859)', *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/26325, accessed 31 Dec 2013], nonché la voce contenuta in S. Couling, *Encyclopaedia Sinica*, London, Oxford University Press, 1917 p. 526. Materiali manoscritti e corrispondenze di Staunton non ancora pienamente utilizzati sono conservati presso la British Library, la Library di UCL, la NRA e le biblioteche di Duke University e della University of Southampton. A Staunton sono dedicate importanti pagine nel citato volume di Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, in *The Great Qing Code*, translated by William C. Jones, with the assistance of Tianquan Cheng and Yongling Jiang, Oxford, Clarendon Press, 1994; v. poi di W. C. Jones, *Studying the Ch'ing Code. The Ta Ch'ing Lü Li*, in: "The American Journal of Comparative Law", 22 (1974), pp. 330-64 <http://dx.doi.org/10.2307/839280>; J. L. Cranmer-Byng, "The First English Sinologists: Sir George Staunton and the Reverend Robert Morrison", in: *Symposium on Historical Archaeological and Linguistic Studies on Southern China, South-East Asia and the Hong Kong Region Papers*, pp. 247-57, Hong Kong, Hong Kong University Press, 1967; e, con particolare attenzione agli aspetti traduttologici, J. St. André, *The Development of British Sinology and Changes in Translation Practice*, in: "Translation and interpreting studies", vol. 2, n. 2, 2007, pp. 3-42, Id., *Travelling Toward True Translation. The First Generation of Sino-English Translators*, in: "The Translator", vol. 12, n. 2 (2006), 189-210, Id., *But do they have a notion of Justice?: Staunton's 1810 Translation of the Great Qing Code*, "The Translator", vol. 10, n. 1, 2004, pp. 41-31.

<sup>34</sup> V. Li Chen, *Chinese Law in Imperial Eyes*, cit., pp. 79-81.

– ma certamente decisiva a spingerlo alla traduzione del (cosiddetto) codice penale cinese. Fu il primo inglese residente alla *factory* di Canton ad aver raggiunto una conoscenza avanzata della lingua cinese, grazie alla quale poté svolgere opera di traduttore. In cinese tradusse un breve trattato sulla vaccinazione antiva-  
iolosa opera di Alexander Pearson, un medico della *East India Company* pioniere dei metodi j Jenneriani a Macao e Canton<sup>35</sup>. Dal cinese tradusse prima il codice Qing (1810)<sup>36</sup>, e più tardi, nel 1821, la relazione dell'ambasciata cinese del 1712-1715 presso i Tourguth<sup>37</sup>. Tra le sue varie pubblicazioni, comprendenti raccolte di saggi miscelanei di argomento cinese e scritti sul commercio anglo-cinese<sup>38</sup>, va ricordata, nel 1853, l'edizione inglese di una delle più importanti opere cinquecentesche di matrice gesuitica sulla Cina, la *Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China* (1585) del p. Juan Gonzales Mendoza<sup>39</sup>.

Alle attività letterarie affiancò quelle pubbliche. Fece parte dell'ambasciata Amherst come interprete nel 1816-1817 e ne lasciò una narrazione pubblicata nel 1824<sup>40</sup>. Dal rientro in Inghilterra nel 1817 fino alla morte svolse un'intensa attività pubblica e pubblicitaria, dopo aver ereditato il titolo di baronetto alla morte del padre, nel 1801. Fu parlamentare tory liberale e sostenitore di Canning e Palmerston, si schierò a favore dell'emancipazione cattolica, si occupò di materie coloniali, parlò contro il commercio dell'oppio, anche se sostenne il governo Palmerston nella prima guerra dell'oppio. Dopo essere stato eletto *fellow* della Royal Society già nel 1803 e membro della Royal Academy, nonché di altre importanti società scientifiche, partecipò nel 1823 alla fondazione della Royal Asiatic Society, alla quale donò la sua notevole collezione di libri cinesi. Viaggiò in Europa tra il 1818 e il 1850. Nella sua proprietà di Leigh Park, nell'Hampshire, raccolse le pro-

---

<sup>35</sup> L. Fu, *The Protestant medical missions to China: the introduction of Western medicine with vaccination*, in: "Journal of Medical Biography", 2013 May, 21 (2): 112-7. doi: 10.1258/jmb.2011.011075.

<sup>36</sup> G. T. Staunton, *Ta Tsing Leu Li Being the Fundamental Laws, and a Selection from the Supplementary Statutes of the Penal Code of China*, London, Cadell, 1810. L'edizione inglese fece poi da base per le edizioni francese (*Ta-Tsing-Leu-Lée ou les lois fondamentales du code pénal de la Chine: avec le choix des statuts supplémentaires*, Paris, Lenormant, 1812, 2 voll. (traduzione di Félix Renourd de Sainte-Croix)), italiana (*Ta-Tsing-Leu-Lee o Sia Leggi Fondamentali del Codice Penale della China*, Milano, Silvestri, 1812, traduzione di Giovanni Rasori, 3 voll.), spagnole (*Ta-Tsing-Leu-Lee o Las Leyes Fundamentales del Código Penal de La China, con Escogidos Estatutos Suplementarios*, Habana, Imprenta del Gobierno, 1862, e Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1884).

<sup>37</sup> *Narrative of the Chinese Embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars: In the Years 1712, 13, 14 & 15 [...] translated from the Chinese [...] by Sir George Thomas Staunton*, London, John Murray, 1821.

<sup>38</sup> Sir George Thomas Staunton, *Miscellaneous Notices Relating to China*, London, John Murray, 1822, *Remarks on the British Relations with China*, London, Edmund Lloyd, 1836, *Observations on Our Chinese Commerce*, London, John Murray, 1850.

<sup>39</sup> J. Gonzalez de Mendoza, *The History of the great and mighty Kingdom of China and the situation thereof. Compiled by J. Gonzalez de Mendoza, and now reprinted from the early translation of R. Parke, edited by Sir G. T. Staunton; with an introduction by R. H. Major*, London, printed for the Hakluyt Society, 1853-1854, 2 voll.

<sup>40</sup> G. T. Staunton, *Notes of Proceedings and Occurrences During the British Embassy to Peking in 1816*, Habant Press, H. Skelton [for private circulation only], 1824.

prie collezioni di arte e oggettistica cinese e fece edificare padiglioni, giardini e ponti in stile cinese.

Staunton fu dunque sia uomo d'azione, operativo sul terreno, sia erudito, sia personaggio pubblico in Inghilterra, una volta rientrato dalla Cina. Fu nelle prime due capacità che intraprese la traduzione del codice, concepita per offrire uno strumento d'impiego pratico per le attività inglesi a Canton e, successivamente, a Hong Kong. Data la complessità della figura, non effettueremo qui una ricostruzione completa della sua carriera e della sua attività pubblicistica – obiettivo che riserbiamo per altra occasione – ma solo un'analisi del significato dell'edizione inglese del *Ta Tsing Leu-lee* (nella traslitterazione coeva) rispetto al pluridecennale dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi: innanzitutto chiarendo, dietro la scorta di contributi specialistici, di che testo si tratta e quali caratteristiche ebbe la traduzione.

In primo luogo, interessa qui sottolineare il fatto che si trattò del primo testo giuridico cinese ad essere non semplicemente conosciuto – lo menzionano e ne riportano passi i *Mémoires* gesuitici<sup>41</sup> – ma ad essere integralmente tradotto in una lingua occidentale: un testo pienamente vigente sotto il regno di Qianlong (1735-1790) e del suo successore Jiaqing (1796-1820) e del quale è difficile sopravvalutare l'importanza<sup>42</sup>. Fondato, nella sua struttura essenziale, sui codici Ming del 1397 e del 1585, coi loro 460 articoli e statuti distinti sulla base dei sei consigli centrali (sorta di ministeri) nei quali si articolava l'opera di governo dell'impero, il *Da Qing lü li* – letteralmente «Statuti e sub-statuti dei grandi Qing» – fu promulgato sotto i Qing in sei successive versioni, tra il 1646 e il 1740, comprendenti gli statuti e i commentari aggiuntisi via via, fino a rappresentare l'esito più importante degli sforzi di codificazione posti in essere dalla dinastia mancese<sup>43</sup>. Come è stato osservato, inoltre, fino alla sua abrogazione, con la caduta della dinastia Qing nel 1911, questo codice, i cui elementi fondativi risalivano almeno all'epoca Tang (VIII sec. d. C.), e il corrispondente apparato giudiziario «costituiscono probabilmente il più antico sistema giuridico funzionante al mondo»<sup>44</sup>.

Quello della traduzione del codice Qing, d'altra parte, non costituisce affatto un caso isolato. Esso appartiene e scaturisce da quello sforzo di familiarizzazione con le tradizioni giuridiche locali che caratterizzò la governamentalità imperial-coloniale britannica in varie zone del globo nella seconda metà del '700 e all'ini-

---

<sup>41</sup> *Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois: par les Missionnaires de Pékin* [Amiot, Jean-Joseph-Marie, François Bourgeois, Aloys de Poirot, Pierre Martial Cibot, Louis-Georges Oudart Feudrix de Bréquigny, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy e altri], Paris, chez Nyon, 1776-1814, 16 vols. in quarto, IV, pp. 127-167.

<sup>42</sup> Tutt'oggi considerato «an enormously important legal document», secondo la definizione del suo traduttore moderno, William C. Jones.

<sup>43</sup> Head and Wang, *Law Codes in Dynastic China*, p. 200.

<sup>44</sup> Jones, *Studying the Ch'ing Code. The Ta Ch'ing Lü Li*, p. 330.

zio dell'800, soprattutto nel mondo indo-islamico<sup>45</sup>. L'assunzione di forme di potere diretto da parte della Gran Bretagna nell'India nord-orientale moghul dopo il 1757 dette immediatamente luogo alla necessità di familiarizzare con la lingua, la cultura e le tradizioni – soprattutto giudiziarie e amministrative – delle popolazioni indù e musulmane delle aree passate sotto diretto dominio britannico. A partire dalla metà degli anni '70, inizialmente sotto il patrocinio del governatore generale Warren Hastings, era stata infatti avviata una complessa opera di traduzione di opere di argomento giuridico sia indù sia musulmane, con particolare intensità dopo la fondazione della Asiatick Society of Bengal da parte del grande arabista, iranista e sanscritista William Jones. È il caso delle traduzioni del *Code of Gentoo Laws* (1776), delle *Institutes of Hindu Law: Or, The Ordinances of Menu, According to the Gloss of Cullúca* (1796), degli *Ain-i-Akbari* (1783-1786), degli *Institutes of Timur* (1787), della *Hedaya or Guide: a Commentary on Musulman Laws* (Calcutta 1791), della *Mohamedan Law of Succession to the Property of Intestated in Arabic* (London, 1782), di *Al Sirajiyyah: or the Mohamedan Law of Inheritance: with a Commentary* (Calcutta, 1792) e del *Digest of Hindu law, on contracts and successions* curato da Henry T. Colebrooke (1798). Questo insieme di traduzioni, effettuate da figure come Nathaniel B. Halhed, Charles Wilkins, Joseph White, lo stesso William Jones, coincisero con quella che è stata definita «la nascita della moderna indologia», aprendo una lunga fase di familiarizzazione con le culture indiane proseguita ben addentro il secolo successivo<sup>46</sup>. Al tempo stesso però risposero alle esigenze funzionali e operative dei nuovi governanti occidentali, fornendo agli Inglesi gli strumenti tecnici di comprensione e amministrazione delle realtà sociali ed economiche dell'India indù e moghul passate sotto la loro giurisdizione, con particolare riferimento a materie di importanza cruciale come i diritti di proprietà sulla terra e la relativa imposizione fiscale, l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico<sup>47</sup>.

Benché la posizione degli Inglesi a Canton non fosse certo paragonabile a quella conseguita in India, a causa della loro sostanziale subordinazione rispetto al governo di Pechino e all'amministrazione imperiale, l'opera di Staunton si iscrive comunque in questo contesto di governamentalità erudita e ne recepisce le istanze ad un tempo conoscitive e operative. Come già accennato, la traduzione – che rappresentò il «primo contributo veramente significativo in una lingua

---

<sup>45</sup> Chi propose immediatamente una contestualizzazione di questo genere della traduzione del codice Qing fu John Barrow, autore di una importante recensione del *Ta Tsing Leu Lee* apparsa su "The Quarterly Review" (III, May 1810, pp. 273-319), nella quale egli presentò l'intenso programma di traduzioni dal persiano e dal sanscrito effettuate in India a partire dagli anni '70 come frutto di una medesima stagione di contatto, di scoperte e di esigenze imperial-commerciali.

<sup>46</sup> R. Rocher and L. Rocher, *The Making of Western Indology: Henry Thomas Colebrooke and the East India Company*, London, Routledge, 2012.

<sup>47</sup> B. S. Cohn, *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India*, Princeton, Princeton University Press, 1996, e Ch. A. Bayly, *Empire and Information. Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

occidentale per lo studio del diritto cinese»<sup>48</sup> – maturò non per un’esigenza di carattere semplicemente culturale, ma come prodotto dell’esperienza di interprete giuridico, particolarmente nei due casi giudiziari che, nel 1800 e nel 1807, videro coinvolti marinai della Royal Navy a Canton, e che persuasero Staunton delle difficoltà originate dalla scarsa familiarità con lo spirito delle leggi e il funzionamento della giustizia cinesi<sup>49</sup>. Furono casi nei quali cominciò ad essere compresa l’importanza fondamentale di quello che è stato definito un «nuovo potere linguistico»<sup>50</sup>: un potere, cioè, consistente sia nel possesso di pieno controllo linguistico da parte di un esperto occidentale (e non dei tradizionali interpreti nativi privi di competenza specifica e capaci di usare solo un rozzo *pidgin*) per poter agire e negoziare con successo di fronte a un tribunale imperiale, sia nel riuscire a procurare una copia del testo, in una situazione di persistente ostilità da parte delle autorità Qing a consentire agli occidentali accesso ai testi, alle conoscenze linguistiche e agli stessi insegnanti di lingua. Da questo punto di vista, si può considerare la traduzione di Staunton come uno dei primi colpi di piccone che, soprattutto dopo l’ambasciata Amherst, contribuirono ad abbattere le mura linguistiche che cingevano l’impero cinese<sup>51</sup>, grazie al lavoro di altri sinologi inglesi e americani, come i missionari Robert Morrison, William Milne, Karl Gützlaff, Samuel Wells Williams.

Gli specialisti hanno evidenziato l’estrema complessità e non neutralità dell’operazione di traduzione di Staunton, indicata come un tipico caso di «ricodificazione» e non «equivalenza» testuale<sup>52</sup>. Ciò che ne risultò fu la produzione di un testo che, innanzitutto, ometteva parte degli statuti complementari e soprattutto quei commentari che rivestivano un’importanza fondamentale per una giurisprudenza essenzialmente basata sulla casistica. Quello prodotto da Staunton, inoltre, fu un testo strutturato in paratesti, tutti estremamente significativi: titolo, sottotitolo, informazioni supplementari contenute nel frontespizio, prefazione, indice, annotazioni, appendici con note e traduzione di altri testi complementari. Complessivamente, comunque, si trattò di una pubblicazione

---

<sup>48</sup> Brook, Bourgon, Blue, *Death by a Thousand Cuts*, p. 174.

<sup>49</sup> Lo spiega lo stesso Staunton: «The Translator may be allowed to remark, that the choice of his subject was originally influenced by circumstances, in some degree accidental. It first occupied his attention in consequence of his having been personally a witness to many of the unnecessary provocations, groundless apprehensions, and embarrassing discussions, of which, since the first commencement of our present important commercial and national intercourse with the people of China, false or imperfect notions of the spirit of their laws have been, but too often, the occasion», Staunton, *Ta Tsing Leu Lee*, “Translator’s Preface”, p. xxxiii.

<sup>50</sup> Li Chen, *Chinese Law*, p. 82.

<sup>51</sup> La metafora è di Li Chen, *Chinese Law*, p. 83.

<sup>52</sup> Quanto detto nel seguito a questo proposito è basato, oltre che sul citato studio di Li Chen. I termini di “ricodificazione” e “equivalenza” sono di William Frawley, “Prolegomenon to a Theory of Translation”, in: *Translation: Literary, Linguistic, and Philosophical Perspectives*, ed. by W. Frawley, Newark, DE, University of Delaware Press, 1984, pp. 159-175; poi riedito in: *The Translation Studies Reader*, ed. by L. Venuti, London, Routledge, 2000, pp. 251-263.

sotto svariati profili assai diversa dall'originale cinese, il cui interesse precipuo consiste per noi nel fatto di offrire una complessa 'narrazione' della cultura giuridica cinese ad uso degli Occidentali.

Per apprezzare la portata degli interventi di Staunton, che pure ebbe una chiara consapevolezza dei complessi problemi linguistici e concettuali della traduzione dal cinese, si consideri come lo stesso titolo figurante sul frontespizio, dove compaiono espressioni come «fundamental laws» e «penal code», derivò da una scelta di Staunton non corrispondente all'originale cinese, che, come già detto, ha come titolo più semplicemente «statuti e sub-statuti della dinastia Qing». Sul contenuto «penale» delle disposizioni di legge del codice, gli studiosi di diritto e legislazione cinesi hanno lungamente dibattuto, sottolineando come nella giurisprudenza tradizionale cinese sia assente una chiara distinzione tra legge penale e legge civile e tra diritto sostanziale e diritto procedurale (concetti introdotti dai riformatori giuridici cinesi solo all'inizio del '900<sup>53</sup>), e come quindi il codice Qing contenga in realtà sia norme di diritto civile (per esempio in materia fiscale, di pubblica amministrazione, di lavori pubblici) sia norme di diritto penale, intendendo con questa espressione la specificazione delle vari tipologie di pena previste per ogni genere di violazione della legge imperiale.

Staunton ebbe perfettamente chiare le peculiarità del diritto cinese e considerò la traduzione del *Da Qing lü li* come di interesse non solo tecnico-giuridico, ma anche come chiave d'accesso per penetrare nella cultura, nella mentalità, nei costumi e nel sistema istituzionale cinese<sup>54</sup>. Se tuttavia egli adottò espressioni come «leggi fondamentali», «codice penale», «costituzione» e una strutturazione concettuale quale quella che trovò espressione in un indice delle materie basato su definizioni europee, ciò fu in sostanza con l'obiettivo di rendere quel testo comprensibile alla cultura giuridica europea: non solo, dunque, una traduzione, per quanto «solido e utile lavoro di traduzione»<sup>55</sup>, ma un vero e proprio adattamento transculturale a partire dalla consapevolezza esplicita della «inadeguatezza alla traduzione inglese» del testo<sup>56</sup>. Questo si coglie, come già accennato, dal modo stesso con cui Staunton espone le proprie scelte traduttivistiche. Egli dichiarò apertamente di essersi ispirato non tanto al perseguimento di «assoluta fedeltà al testo originale»<sup>57</sup>, quanto alla ricerca di una via mediana tra l'accuratezza e l'intelligibilità, tra la fedeltà testuale, al prezzo di oscurità e pesantezza, e una libertà eccessiva tale da sacrificare l'originale. E tuttavia, nel motivare la propria decisione di modificare i costrutti sintattici, la scelta, la successione e l'integra-

---

<sup>53</sup> Li Chen, *Chinese Law*, p. 94.

<sup>54</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", p. i e p. xvi: «the *Ta Tsing Leu Lee* [...] treats indirectly and incidentally of all the branches of the Chinese constitution».

<sup>55</sup> J. L. Cranmer-Byng, "The First English Sinologists: Sir George Staunton and the Reverend Robert Morrison", cit., p. 251.

<sup>56</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. i.

<sup>57</sup> J. St. André, "But do they have a notion of justice?", cit., p. 3.

zione di parole ed espressioni, indicò come suo proposito principale quello di restituire non lo stile e la forma linguistica o il significato letterale delle parole, ma la natura e i principi delle leggi: questi, e non la lingua, essendo obiettivo fondamentale dell'opera di illustrare<sup>58</sup>.

Oltre a quello della governamentalità imperial-coloniale, in un contesto dai contorni tendenzialmente globali come quello delle relazioni anglo-cinesi ai primi dell'800, nel periodo compreso tra le due fallimentari ambasciate Macartney e Amherst (a entrambe le quali Staunton partecipò anche se con ruoli molto diversi), esiste un ulteriore quadro di riferimento entro cui ricondurre la traduzione del codice cinese, ed è quello, che abbiamo cercato di ricostruire nel lungo periodo, delle interpretazioni e rappresentazioni della giustizia cinese a beneficio dell'opinione occidentale. È precisamente rispetto a questo contesto che la traduzione di Staunton dispiega tutto il suo potenziale interpretativo e comunicativo, assumendo una precisa posizione rispetto sia alla tradizione gesuitica sia rispetto a interventi che più recentemente avevano animato il dibattito sulla Cina. Uno di questi è quello, già considerato, di John Barrow, al quale peraltro l'opera era dedicata «come testimonianza di sincera considerazione e stima» da parte di un «amico grato e devoto». Il secondo intervento è quello di George Henry Mason, che, coi suoi *The Punishments of China* del 1801, facendo leva sull'efficacia e l'immediatezza dell'immagine a colori, aveva imposto all'immaginario europeo il tema della crudeltà e dei «tormenti» o «supplizi» cinesi; e contribuito a rilanciare e fissare l'immagine di un paese dove la vita umana è tenuta in poco conto, che pratica largamente, immancabilmente, con disinvoltura e con raffinata crudeltà le punizioni corporali, dove la tortura è inflitta sistematicamente e dove la giustizia – che nella mancanza di rispetto per l'individuo riflette la natura dispotica del governo – è lontana da standard adeguati a un paese civile. Quali sono, allora, i punti salienti dell'interpretazione con cui Staunton, nella sua prefazione, correda il testo del *Da Qing lü li*? Tre fondamentali, a nostro avviso.

Il primo consiste nella volontà di presentare, attraverso una fonte testuale accreditata un'immagine completa e attendibile delle istituzioni cinesi e del loro funzionamento: si è parlato a questo proposito di una «testualizzazione» o «essenzializzazione testuale» della Cina, o addirittura di «auto-essenzializzazione» della Cina, nella misura in cui le autorità Qing avvalorarono l'importanza del codice come rispecchiamento autentico della complessa realtà cinese<sup>59</sup>. Da questo punto di vista, Staunton intende offrire un testo di particolare importanza al servizio di una conoscenza più documentata e solida della Cina, rispondendo all'esigenza di colmare i vuoti conoscitivi da più parti e continuamente lamentati dai commentatori fin dalla fine del sec. XVIII<sup>60</sup>, e di ricondurre a proporzioni reali le immagini ugualmente distorte – in positivo o in negativo – prodotte

---

<sup>58</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. xxxi.

<sup>59</sup> Li Chen, *Chinese Law*, cit., p. 107.

<sup>60</sup> V. per esempio Diderot nella *Histoire des Deux Indes* (1780), l. I, cap. 21.

dalle testimonianze gesuitiche, peraltro troppo poco orientate verso le più utili conoscenze relative alle istituzioni politiche, civili e giudiziarie, e da quelle di osservatori privi della necessaria competenza<sup>61</sup>. Collegato a questo, il secondo aspetto riguarda specificamente la conoscenza del sistema cinese della giustizia penale, che Staunton intende riscattare da raffigurazioni ingiuste e truculente, elaborandone, invece, una presentazione simpatetica, realistica, degna di una «età illuminata», a proseguimento dell'opera di informazione avviata a partire dall'ambasciata Macartney, che egli elogia per aver gettato «una luce interamente nuova» sull'impero cinese, aprendo una fase paragonabile addirittura alla scoperta dell'America:

In breve, se non ha portato alla scoperta di un nuovo mondo, ci ha, per così dire, messi in condizione di recuperare una parte importante del vecchio, rimuovendo in misura considerevole gli ostacoli dai quali il nostro sguardo è stato impedito<sup>62</sup>.

Il contributo della traduzione, però, non si ferma a questo. Esso consiste anche nell'offrire elementi di chiarimento circa la condizione degli stranieri e degli Occidentali in particolare di fronte alla legge cinese, con tutte le «imbarazzanti conseguenze del modo col quale gli stranieri al momento presente sono ricevuti in Cina». Staunton, grazie alla sua esperienza diretta, ha piena consapevolezza di una situazione in cui egli vede gli Occidentali, allorché insorgono controversie col governo imperiale, collocati in una posizione molto scomoda e imprecisa tra sottomissione e resistenza, tra acquiescenza ed eccesso, con grave danno potenziale per le attività commerciali europee<sup>63</sup>.

Offrendo una traduzione non neutra, ma «ricodificata» e manipolata mediante dispositivi quali selezioni, posizionamenti, aggiunte, commenti, testi stratificati, interpolazioni, in cui lo specialista può cogliere le intenzioni del traduttore, Staunton vuole dunque trasmettere un'immagine positiva della giustizia cinese e del codice in particolare, utilizzando il testo di quest'ultimo e soprattutto materiali accessori (casi, sentenze, commenti) per mostrare, per esempio, la sua capacità effettiva di regolare utilmente la vita quotidiana della società cinese, oppure la sua

---

<sup>61</sup> «Although having, personally, access to all the principal objects of curiosity, and chief sources of information, and possessing sufficiently the requisite talents of description, we too often find that a want of substantial impartiality and discriminating judgment in their writings, has tended to throw a false colouring on many of the objects which they delineate, and has sometimes produced those inconsistencies by which errors and misrepresentations of this description are often found to contribute to their own detection» (G. T. Staunton, "Translator's Preface", p. vi).

<sup>62</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", p. viii.

<sup>63</sup> «a line, on one side of which submission is disgraceful, and on the other resistance is justifiable; but this line being uncertain and undefined, it is not surprising that a want of confidence should some times have led to a surrender of just and reasonable privileges; or that at other times, an excess of it should have brought the whole of this valuable trade, and of the property embarked in it, to the brink of destruction», *Ta Tsing Leu Lee*, p. 515.

applicazione concreta a ogni membro della gerarchia sociale<sup>64</sup>. Pur nella chiara convinzione che esista una gerarchia di inciviltà tra Occidente e Cina a favore del primo<sup>65</sup>, egli intende ribattere a Barrow, all'«ingegnoso» Cornelis De Pauw e all'autore dei *Punishments of China*, rei di aver elaborato e presentato una raffigurazione parziale o fallace della pratica giudiziaria penale cinese e delle istituzioni cinesi in generale. Né Staunton si contenta di rettifiche di dettaglio. Lo si vede, ad esempio, nei suoi commenti relativi al costume dell'infanticidio, di cui sottolinea la limitata diffusione; alle punizioni corporali, non così frequenti o dure nella concreta pratica giudiziaria; alla tortura giudiziaria, che egli descrive come non arbitraria, ma sottoposta a precisi limiti di legge; alla minuziosa pervasività disciplinatrice delle disposizioni di legge, da comprendere in ragione del minor peso rispetto all'Europa assunto dall'onore e dalla religione; alla frequenza delle violazioni della legge o alla inadempienza nella sua applicazione da parte di funzionari e magistrati, considerata di proporzioni del tutto analoghe a quelle di qualsiasi altro paese anche occidentale. Anche sul punto così delicato per la comunità europea di Macao e di Canton, relativo alle leggi cinesi sulle «infrizioni commesse da stranieri», Staunton sottolinea da un lato il fatto che gli stranieri soggetti al governo imperiale sono comunque trattati in base a leggi stabilite, e dall'altro evidenzia la mitezza, la flessibilità e perfino l'esenzione degli occidentali dal corso ordinario della legge penale cinese<sup>66</sup>. Il suo atteggiamento equanime verso la società cinese, inoltre, lo porta ad ammirarne alcuni tratti specifici, per esempio l'assenza «quasi totale» di diritti e privilegi feudali, l'operosità diffusa della gente comune, la distribuzione «equa» della proprietà della terra, la tutela della famiglia, l'apprezzamento delle conoscenze in quanto base per la carriera burocratica, l'astensione da politiche di conquista. E soprattutto il sistema delle leggi penali:

Se non il più giusto ed equo, quanto meno [esso] è forse di tutti quelli esistiti il più completo, omogeneo e adatto al carattere del popolo per il quale è stato pensato<sup>67</sup>.

Il messaggio di Staunton, dunque, in controtendenza rispetto a una fase storica caratterizzata da una montante ostilità da parte occidentale verso la Cina, si riassume nell'invito ad apprezzare le fondamenta e i caratteri reali e autentici delle istituzioni cinesi, che in nessuna occasione egli connota con termini come

---

<sup>64</sup> J. St. André, "But do they have a notion of justice? Staunton's 1810 Translation of the Great Qing Code", cit., p. 20.

<sup>65</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., pp. viii-ix.

<sup>66</sup> «the laws of China have never, however, been attempted to be enforced against those foreigners, except with considerable allowances in their favour, although, on the other hand, they are restricted and circumscribed in such a manner that a transgression on their part of any specific article of the laws can scarcely occur, at least, not without, at the same time, implicating and involving in their guilt some of the natives, who thus, in most cases, become the principal victims of offended justice», *Ta Tsing Leu Lee*, cit., p. 36 nota.

<sup>67</sup> L'argomento è trattato nella sez. XXXIV del *Ta Tsing Leu Lee*, e i commenti di Staunton si trovano nella lunga nota a p. 36 del testo.

‘dispotismo’ o ‘tirannia’, esprimendo invece una franca ammirazione attraverso quella che è stata definita una forma di «identificazione simpatetica»<sup>68</sup>.

Il terzo aspetto fondamentale del contributo di Staunton è da ravvisare in un atteggiamento «culturalista», di ascendenza e di ispirazione illuminista, ma con chiari elementi di sensibilità storica di segno quasi proto-romantico. Il suo interesse per lo studio delle leggi e del sistema giudiziario cinesi va ben al di là, infatti, di un problema di migliore conoscenza della realtà cinese oppure di accessibilità a uno strumento tecnico-giuridico. Con espliciti richiami non solo all'antichità classica, ma soprattutto a Gibbon, a Montesquieu e a William Jones, Staunton vede nei sistemi di leggi propri di un popolo uno dei più importanti indicatori della condizione di incivilimento di quella particolare società<sup>69</sup>. Una lunga citazione dal libro I, capitolo III dell'*Esprit des Lois*, relativa alla necessaria corrispondenza delle leggi alla natura del popolo, al suo modo di vita, religione, sistema politico, clima, natura, viene adottata a criterio metodologico per l'interpretazione del codice cinese, a rafforzare l'ammonimento circa l'erroneità del volerlo giudicare secondo un «uno standard immaginario di perfezione». Da questo punto di vista, l'esame ravvicinato del codice permette a Staunton di ricavare l'immagine complessiva della «sistema del governo civile» cinese – non solo le leggi penali, cioè, ma «il sistema generale e la costituzione del governo» – verso la quale egli esprime un giudizio sostanzialmente positivo proprio in considerazione della sua perfetta capacità di rispecchiare il genio nazionale, definendola

Non proprio la migliore o la più pura, ma certamente quella stabilita dai tempi più antichi e, a giudicare dalla sua durata, la più stabile e la più adatta al genio e al carattere del popolo, di qualsiasi altra l'umanità abbia avuto esperienza.

Emerge a tal proposito il problema del metro di giudizio da adottare nei confronti di documenti legislativi e giuridici come quello sotto esame. Come si è già accennato, Staunton respinge in termini apertamente relativistici l'idea che il codice cinese possa essere giudicato sulla base di parametri ad esso estranei. Si tratta infatti di un codice frutto non di elaborazione teorica o dell'opera di un filosofo che lo abbia concepito e redatto. Piuttosto, esso è l'esito di una lunga evoluzione storica, tale da renderlo incomparabile con modelli astratti di perfezione:

Qualsiasi codice di leggi, che non sia manifestamente il frutto delle meditazioni di un filosofo o delle teorie astratte di un legislatore, ma che, al contrario, sia effettivamente in vigore, formi la base del governo di una nazione e, come tale, sia stato debitamente sottoposto all'importante prova dell'esperienza, non deve essere valutato sulla base di un qualsiasi immaginario standard di perfezione. Un tale codice può essere giustamente paragonato solo con quegli altri codici la cui praticabilità ed efficacia siano già

---

<sup>68</sup> Li Chen, *Chinese Law*, cit., p. 98.

<sup>69</sup> «the laws of a nation form the most instructive portion of its history», E. Gibbon, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, London, Strahan and Cadell, 1776-1788, 2<sup>nd</sup> edition, ch. XLIV, vol. IV, p. 334.

stati sottoposti a una simile prova dell'esperienza, e nell'effettuare la valutazione il criterio che meno di tutti possa essere omesso è la considerazione di quelle circostanze e peculiarità locali dalle quali, in ogni paese, dipende in grande misura l'eccellenza delle leggi nazionali<sup>70</sup>.

Il problema, dunque, non è visto tanto nei meriti intrinseci del codice in termini comparativi, anche se Staunton non si astiene del tutto da questo genere di considerazioni, traendone giudizi sia negativi sia positivi. Esistono, a suo avviso, indubbi difetti e «leggi del tutto indifendibili», che non reggono il confronto con la legislazione inglese, ad esempio in materia di presunzione di innocenza e di riconoscimento del diritto di non auto-accusarsi. Ma, a più che bilanciare questi difetti, sono ravvisabili nel codice cinese elementi perfino di superiorità rispetto alle leggi delle nazioni cosiddette «illuminate» dell'Occidente europeo<sup>71</sup>. Veramente fondata, tuttavia, è solo quella valutazione che prenda in considerazione gli aspetti specifici di ciascun codice in termini relativi, soppesando

quelle circostanze e peculiarità locali dalle quali, in ogni paese, dipende in grande misura l'eccellenza delle leggi nazionali [...] [poiché] i provvedimenti legislative pensati con le migliori intenzioni non avranno alcun effetto benefico neppure in prima applicazione e assolutamente nessuno nel breve periodo, a meno che non siano congeniali alla disposizione e alle abitudini, ai pregiudizi religiosi e agli usi accettati da tempo immemore del popolo per il quale sono stati varati.

Quella di Staunton è dunque, in conclusione, una esortazione «a che il lettore formi il proprio giudizio sulle leggi Cinesi in base a questi criteri». Contrariamente a procedimenti interpretativi come quelli di John Barrow, non è accettabile a suo avviso un metro unico di giudizio, e inadeguata è l'idea di una unica scala di incivilimento rispetto alla quale stabilire la posizione relativa di culture, paesi, costumi, istituzioni, codici legali diversi. Un simile atteggiamento è strettamente legato all'affermazione, da parte di Staunton, dell'esigenza di una migliore, più profonda, più autentica conoscenza della società cinese. Egli ritiene che questa sia stata ostacolata anche dai limiti temporali e logistici imposti dalle autorità cinesi ai visitatori occidentali, e che proprio la sua mancanza sia la prima responsabile della disinformazione, dei fraintendimenti e dei pregiudizi che hanno viziato la percezione reciproca di Cinesi ed Europei. Né si tratta genericamente di migliore conoscenza e di reciproca comprensione: è l'idea stessa della superiorità di una cultura sull'altra che, secondo Staunton, per quanto egli sembri a tratti lasciar affiorare il convincimento di un complessivo vantaggio dell'Occidente

---

<sup>70</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. xxv.

<sup>71</sup> «there are other parts of the code which, in a considerable degree, compensate these and similar defects, are altogether of a different complexion, and are perhaps not unworthy of imitation, even among the fortunate and enlightened nations of the West», G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. xxiv).

cristiano, è indispensabile che sia abbandonata<sup>72</sup>, o quanto meno accuratamente circoscritta, ad esempio distinguendo l'alta cultura scientifica, nella quale l'Europa può vantare un indubbio primato, da quei saperi pratici ad ampia diffusione sociale capaci di creare abilità e competenze che

Consentano ai Cinesi di essere messi in competizione in modo appropriato con almeno alcune delle nazioni d'Europa relativamente a tutte le caratteristiche essenziali dell'incivilimento<sup>73</sup>.

#### 4. CONCLUSIONI

Nel giudizio degli specialisti a noi contemporanei<sup>74</sup> la traduzione di Staunton è oggi praticamente inservibile ai fini di una corretta comprensione del codice Qing, cioè quello che è stato definito il testo centrale di uno dei sistemi giuridici più importanti e più duraturi del mondo. Non c'è alcun dubbio, tuttavia, che l'edizione inglese del 1810, insieme alle varie altre traduzioni, alla vasta risonanza ottenuta sulla stampa periodica europea, alla notorietà riscossa presso l'opinione colta e perfino alle ristampe recenti<sup>75</sup>, abbia rappresentato una svolta nelle conoscenze occidentali della società cinese, segnando un progresso decisivo nella sinologia.

Quello delle competenze sinologiche è però solo uno dei contesti al quale il contributo di Staunton appartiene. La sua «collocazione strategica» (*strategic location*) e la sua «formazione strategica» (*strategic formation*) – per usare due concetti analitici di Edward Said – permettono di porlo in relazione a contesti diversificati, di cui uno è il secolare dibattito europeo sulle forme del diritto e della giustizia cinesi; un secondo è dato dalle esigenze di regolarizzazione e controllo delle forme di interazione tra Occidentali e Cinesi sul territorio dell'impero in una fase di forte espansione del commercio globale, con i casi giudiziari e le connesse prassi negoziali a cui gli Occidentali si trovarono a dover partecipare; e un terzo, infine, è costituito, più in generale dalle rappresentazioni del mondo cinese attraverso la parola stampata disponibili per un'opinione pubblica occidentale sempre più avidamente affamata di informazioni sulla Cina.

---

<sup>72</sup> «a considerable proportion of the opinions most generally entertained by Chinese and Europeans of each other was to be imputed either to prejudice, or to misinformation, and that, upon the whole, it was not allowable to arrogate, on either side, any violent degree of moral or physical superiority», G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., pp. ix-x.

<sup>73</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. x.

<sup>74</sup> Secondo il curatore della più recente traduzione del codice (1994), William C. Jones, il lavoro di Staunton è «essentially useless since it was so free as to be inaccurate» (*The Great Qing Code*, "Preface", p. v).

<sup>75</sup> Una ristampa è stata effettuata a Taiwan nel 1966.

In termini soggettivi è chiaro che Staunton volle posizionarsi con un consapevole progetto entro i primi due, che furono sicuramente i suoi contesti immediati di riferimento. Lo fece spinto dall'intenzione di rendere disponibile un testo di origine ufficiale e di indiscutibile importanza ai fini della comprensione del funzionamento del sistema istituzionale cinese: un testo di cui fino ad allora i pur intensissimi programmi di traduzione realizzati dei Gesuiti fin dalla seconda metà del sec. XVII non avevano offerto l'eguale. Lo orientò nel lavoro di traduzione l'idea costruire un testo comprensibile al lettore occidentale dal punto di vista sia linguistico sia delle categorie giuridiche. E nell'opera di interpretazione lo ispirò certamente il desiderio di rettificare le interpretazioni tendenziose sia in positivo, come nel caso dei missionari gesuiti, sia in negativo, come nel caso di pubblicisti come De Pauw, Barrow, Mason, portavoce di un punto di vista decisamente critico verso le istituzioni cinesi, la giustizia in particolare. L'eredità illuministica, l'insegnamento di Montesquieu, una spiccata coscienza relativistica, ma anche il senso della diversità dei contesti geografico-etnologici, socio-culturali e storici gli fornirono la sensibilità per valutare in modo spassionato la natura e il significato del codice. Molto eloquentemente, nella chiusa della sua prefazione Staunton riaffermò come suo intento nell'affrontare il lavoro di traduzione del codice fosse stato di offrire sia una raffigurazione sufficientemente completa del sistema di leggi penali sia, soprattutto, un'idea veritiera dei costumi e della mentalità cinesi:

I suoi [di Staunton] auspici saranno pienamente realizzati se si potrà dire che abbia avuto successo nel fornire, per mezzo di un'opera autentica, contenente notizie incidentali sui modi, i costumi, le abitudini civili e religiose, le caratteristiche nazionali e i principi morali dei Cinesi, una giusta idea dello spirito e un esempio sufficientemente ampio della sostanza delle leggi penali mediante cui il governo di quel vasto impero si è così a lungo mantenuto e regolato<sup>76</sup>.

In termini oggettivi, poi, è altrettanto chiaro che la traduzione apparsa nel 1810 entrò in circolazione in quel vasto dibattito europeo, che, in anni di funzionamento ancora relativamente fluido del sistema di relazioni commerciali basate sul cosiddetto 'sistema di Canton', tenne viva l'attenzione sull'impero Qing presso l'opinione pubblica di tutto il continente. Ma si può dire che all'indubbio successo editoriale e culturale dell'opera abbia corrisposto la ricezione positiva dello spirito simpatetico e delle indicazioni interpretative di Staunton circa i caratteri delle istituzioni e della giustizia cinesi?

Se guardiamo all'attenzione suscitata in Inghilterra e in Europa, è chiaro che Staunton – i cui meriti, peraltro, furono riconosciuti pressoché da tutti i commentatori, incluso John Barrow in persona, autore di una presentazione per la «Quarterly Review» – non riuscì veramente a convincere nessuno. Non è possibile in questa sede una disamina completa dei commenti apparsi sui periodici

---

<sup>76</sup> G. T. Staunton, "Translator's Preface", cit., p. xxxv.

e tantomeno delle traduzioni (francese, italiana, le due spagnole), della loro genesi e della loro ricezione. Ci limitiamo perciò ad alcune osservazioni generali, solo precisando che particolarmente significativi furono due interventi. Quello scritto da John Barrow per la «Quarterly Review» (1810), tematicamente ricco e spazioso su un'ampia varietà di temi, dalla lingua alla letteratura ai rapporti diplomatici; il secondo, incisivo ed esplicito, di Francis Jeffrey, apparso sull'influente «Edinburgh Review» (1810); un terzo, ampio, intervento va poi ricordato, ed è quello, più tardivo (1833), anonimo, ma certamente ascrivibile a figure di grande competenza come Robert Morrison, Elijah Bridgman o Karl Gützlaff, apparso sull'importante periodico in lingua inglese pubblicato a Canton, «The Chinese Repository» (1832-1851). Cominciamo da quest'ultimo.

Che il «Chinese Repository», fondato solo nel 1832, abbia voluto trattare immediatamente del codice Qing nella traduzione di Staunton è una chiara dimostrazione della vitalità e dell'importanza di un'opera della quale, a distanza di oltre venti anni, si riteneva di dover tornare a parlare. Nei tre articoli del «Repository», tuttavia, dato il carattere del periodico certo non alieno da temi delicati e da aperte prese di posizione, ci si sarebbe potuti aspettare di trovare una maggiore incisività, oltre alla prevedibile precisione descrittiva. Al contrario, ci si imbatte in una sostanziale astensione da giudizi, il più severo dei quali a proposito del codice è «molto carente»<sup>77</sup>. Ciò di fatto comporta l'accettazione dell'impostazione e delle opinioni di Staunton, probabilmente per il prestigio da quest'ultimo goduto negli ambienti della sinologia anglofona, di cui il «Repository» costituiva una delle tribune più importanti e originali.

Praticamente tutte le recensioni incluse nel campione sicuramente incompleto che abbiamo raccolto (una quindicina, tra Inghilterra, Francia e Italia<sup>78</sup>), contengono elogi e riconoscimenti per l'indiscutibile importanza del contributo offerto da Staunton alla conoscenza della giustizia e della legislazione cinese. Pressoché generale è l'ammissione dell'eccezionalità della traduzione, per il fatto di consentire una conoscenza migliore della realtà cinese, così a lungo ostacolata

---

<sup>77</sup> «The Chinese Repository», 1833, p. 111.

<sup>78</sup> Recensioni di varia lunghezza ed estratti apparvero su «The Edinburgh Review» (XVI, August 1810, pp. 476-499), «The Quarterly Review» (III, May 1810, pp. 273-319), «The British Critic» (XXXVI, Sept. 1810, pp. 209-223); «The Monthly Review» (LXIV, January-April 1811, pp. 114-130), «The Eclectic Review» (VI, July-December 1810, pp. 942-946 e 1025-1041), «The Scots Magazine» (LXXII, 1810, pp. 660-662 e 746-749), «The Anti-Jacobin Review» (XXXIX, May-August 1811, pp. 225-238), *The Monthly Repertory of English Literature* (XIV, 1812, pp. 66-81 e 148-167), *The Asiatic Journal and Monthly Register* (III, Sept.-Dec. 1830, pp. 120-127, 211-217, 293-299; IV, Jan.-Apr. 1831, pp. 53-58, 97-101, 192-197; V, May-Aug. 1831, pp. 80-84, 123-128, 277-281; VI, Sept.-Dec. 1831, pp. 17-20, 139-141, 265-270), «The Chinese Repository» (II, 1833-1834, May 1833, pp. 11-19, June 1833, pp. 61-73, July 1833, pp. 97-111), il «Journal général de la littérature de France» (XIV, 1811, pp. 336-341, XII, 1812, pp. 27-29), gli «Annali di Scienze e Lettere» (VII, 1811, p. 140-141), il «Giornale enciclopedico di Firenze» (IV, 1812, pp. 23-24), il «Giornale bibliografico universale» (IX, 1811, pp. 136-143), il «Giornale popolare di viaggi» (II, vol. IV, 2° sem. 1872, pp. 227-230).

dall'ignoranza o distorta dal pregiudizio e dall'interesse<sup>79</sup>. Se ce ne sono di quelle a carattere sostanzialmente informativo e illustrativo, prive di giudizi, altre contengono invece commenti più decisamente valutativi e chiamano direttamente in causa le idee del traduttore. In questo caso pressoché generale è la convergenza verso una rappresentazione negativa del governo cinese, descritto con espressioni come «dispotismo sospettoso e privo di lumi» o commenti come «un governo più corrotto e immorale di quello della Cina non esiste nell'universo»<sup>80</sup>.

La rappresentazione prevalente che emerge dal *corpus* delle recensioni, al di là di una pur ambigua ammirazione per la complessità strutturale del codice, accompagnata da riserve per l'eccessiva minuziosità e a tratti irrazionalità del testo, è una di ascendenza montesquieuiana, con richiami diretti all'eredità 'sinofoba' tardo-settecentesca, come quella di de Pauw. Si tratta di un governo dispotico, crudele, dove l'individuo non conta niente, la proprietà è insicura, il rispetto della vita umana inesistente, la corruzione dilagante, la donna sottoposta a un regime di disuguaglianza e oppressione, completo il dominio dei principi materialistici sulla società, i costumi, la morale di un popolo additato come «il più vizioso della Terra» perché privo del senso morale instillato dalla religione. La pretesa della legislazione di regolamentare in modo invadente e dettagliato ogni aspetto della vita dell'individuo, riducendo al minimo gli spazi di affermazione personale, viene considerato – come spiega Francis Jeffrey sulla «Edinburgh Review» in una schematica ricostruzione di sapore settecentesco del progresso della società in termini di affrancamento dell'individuo dall'invadenza del potere – non solo un segno di governo assoluto e tirannico, ma uno degli indicatori più sicuri di appartenenza a un dato «stadio di incivilimento». Nel caso della società cinese, che pure offre elementi di merito e di eccellenza rispetto ad altri «sistemi asiatici», tale stadio di incivilimento si presenta indiscutibilmente molto più arretrato rispetto all'Europa<sup>81</sup>.

Nell'interessante caso della «Anti-Jacobin Review», l'esempio negativo delle leggi civili cinesi in materia di famiglia viene messo al servizio della polemica contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica, dove i «repubblicani atei francesi» si sarebbero macchiati della colpa suprema di un imbastardimento della civiltà francese e della tradizione cristiana: aver 'sinisizzato' la Francia, introducendo norme civili in materia di matrimonio, divorzio, eredità, proprietà «copiate da

---

<sup>79</sup> V. per esempio la "Edinburgh Review", 1810, pp. 476-477.

<sup>80</sup> "The Monthly Review", p. 113; la seconda è di J. Barrow, "The Quarterly Review", 1810, p. 314.

<sup>81</sup> «The state of society for which it [il codice] was formed, appears incidentally to be a low and a wretched state of society [...] almost all the actions of a man's life are subjected to the controul of the government [...] Now, this extraordinary minuteness and oppressive interference with the freedom of private conduct, is not to be considered merely as arising from that passion for governing too much, which is apt to infest all persons in possession of absolute power; but appears to us to indicate a certain stage in the progress of society, and to belong to a period of civilization, beyond which the Chinese have not yet been permitted to advance», "The Edinburgh Review", 1810, p. 482.

quelle cinesi»<sup>82</sup>. Abbondano le descrizioni del minuzioso sistema di punizioni corporali, che continua ad attirare la speciale attenzione dei commentatori occidentali, suscitando l'osservazione secondo cui esso è finalizzato a mantenere la 'paura', «il principio della paura», come principale collante di uno Stato mirante a tutelare con severità ordine e tranquillità interne<sup>83</sup>. Il frequente, sistematico ricorso alle bastonature con il bambù – raramente ridimensionato con l'argomento avanzato da Staunton della distanza tra previsioni normative e pratica corrente<sup>84</sup> – è giudicato segno di grave carenza del sistema di regole sociali e di imperfetta elaborazione della nozione di giustizia<sup>85</sup>; la «severità eccessiva e atroce» e il «risentimento tagliente e vendicativo», specie nel caso di delitti contro il governo e l'imperatore, sono aspramente criticate; e, più in generale, si sottolinea la fondamentale debolezza di un sistema normativo che non può fare affidamento su altro che la paura del suddito e la violenza esercitata su di lui<sup>86</sup>.

Non si esita talora a dichiarare repulsione per quello che è definito «un sistema di leggi fraudolento, oppressivo e degradante», la cui pervasività normativa, incapace di sanare la corruzione pubblica e privata, è dimostrazione dell'inadeguatezza della legge a fronte della debolezza del senso morale<sup>87</sup>. Facendo leva sulla distinzione tra l'espressione formale della legge e la pratica giudiziaria, non si esita a parlare di «parodia di giustizia». Si arriva in taluni casi a esprimere o una esplicita riserva sulle opinioni di Staunton<sup>88</sup> o addirittura una «ferma protesta» contro quella che è descritta non come semplice ammirazione, ma

---

<sup>82</sup> “The Anti-Jacobin Review, and True Churchman's Magazine”, XXIX, May-August 1811, pp. 235-238.

<sup>83</sup> V. per esempio «The Eclectic Review», 1810, p. 1027: «The code begins, very significantly, with a section on punishments. From the first to the last page, we have 'blows', 'blows', 'blows', without intermission. It is the bamboo, says Du Halde, that governs China. The source of every thing in that vast empire is fear; the end of everything, tranquillity».

<sup>84</sup> Un esempio isolato di accettazione dell'argomento di Staunton è offerto da “The British Critic”, 1810, p. 224.

<sup>85</sup> «È impossibile [...] di non sorprendersi nel vedere da un punto all'altro le nozioni del giusto e dell'ingiusto valutate da un numero preciso di bastonate con una bacchetta di bambou dritta e liscia, ridotta alla lunghezza di 5 piedi e mezzo, avente un pollice e mezzo di diametro e del peso all'incirca di due libbre [...]», in: “Giornale bibliografico universale”, IX, 1811, p. 143.

<sup>86</sup> V. “The Eclectic Review”, 1811, p. 1041.

<sup>87</sup> «there is no country where bribery in the shape of presents is so systematically carried on to such an extent, a proof of the inadequacy of the mechanism of law as a substitute for moral sentiment. The Chinese, as far as motive and design are concerned, are unquestionably the most vicious people on earth, although they pay great obedience to the law» (“The Anti-Jacobin Review”, p. 237).

<sup>88</sup> Lo dice John Barrow: «In this preface he has also made an ingenious attempt to defend the Chinese against those writers who have not held up their moral character as a model for imitation: We suspect, however, that his argument, like their morality, is more theoretical than substantial; and that, as himself acknowledges, 'their virtues were found (by the English in Lord Macartney's embassy) to consist more in ceremonial observances than in moral duties, more in profession than in practice'», “The Quarterly Review”, May 1810, p. 295.

come una vera e propria parzialità nei confronti del sistema delle leggi e della giustizia cinese<sup>89</sup>.

Alla luce di quanto visto finora è abbastanza evidente come la ricezione del codice penale cinese presso l'opinione colta britannica sia stata caratterizzata da un più o meno marcato 'contro-discorso', teso a depotenziare gli elementi di positivo apprezzamento espressi da Staunton. Ed è significativo che questo tipo di discorso tendente, nel primo quindicennio dell'800, a riprendere e rilanciare argomenti 'sinofobi' sia filtrato, nell'immediato e successivamente, nella pubblicistica continentale, attestando la dipendenza di quest'ultima dalle fonti d'Oltremania e la relativa mancanza di autonomia di giudizio, soprattutto in ambiti fortemente specialistici come la sinologia<sup>90</sup>.

Del resto, l'opinione britannica rispetto alle varie problematiche relative alla storia, alla cultura, alla società, ai rapporti commerciali, alle forme più generali di intercorso con la Cina nei primi tre decenni dell'Ottocento si stava ormai decisamente orientando in senso negativo, insofferente, denigratorio, aggressivo. L'esperienza fallimentare e tragica dell'ambasciata di Lord William Amherst nel 1816-1817, con il seguito di pubblicazioni di intonazione anticinese che ne seguirono, non fece che consolidare questa tendenza. Sempre più nettamente, specie in una Gran Bretagna in pieno sviluppo economico dopo la vittoriosa parentesi delle guerre rivoluzionarie e antinapoleoniche, fortemente proiettata a consolidare la propria posizione in India e quindi tendente sempre più a guardare agli affari sud-asiatici ed estremo-orientali in una prospettiva imperiale e globale, cominciava a delinearci una prospettiva di maggiore intraprendenza sul fronte cinese. Non si trattava solo di modificare la struttura dei rapporti commerciali sul lato inglese tenendo pienamente conto delle crescenti campagne per il libero commercio, che conseguirono i propri obiettivi nel 1813 e nel 1833; si trattava al tempo stesso di rimodellare il sistema delle relazioni anglo-cinesi superando il 'sistema di Canton' e puntando all'apertura di nuovi spazi di iniziativa e di penetrazione commerciale. Di più, stava profilandosi anche un'idea, se non ancora un programma, di azione mirante a ricondurre la prassi politica, amministrativa, giudiziaria, diplomatica, commerciale cinese e le modalità di relazione sociale e culturale entro coordinate compatibili con quelle Occidentali. L'idea sempre più diffusa era che il divario tra Cina e Occidente dovesse in una certa misura essere colmato, aprendo la Cina all'influsso economico, culturale e religioso occiden-

---

<sup>89</sup> «Perhaps we may not find a more convenient opportunity of protesting against Sir George Staunton's constant propensity to palliate the faults of the Chinese in general, and particularly his defence of their legal system, on the score of its being 'constituted on the basis of parental authority'», in: "The Monthly Review", 1810, p. 122; «we cannot conclude without repeating our strong objections to his [di Staunton] partialities in favour of a fraudulent, oppressive, and degrading system of law, and our decided protest against all the admiration which he claims on behalf of the 'paternal' or flogging government of Imperial China», in: "The Monthly Review", 1810, p. 130.

<sup>90</sup> È il caso, per esempio, del "Giornale bibliografico universale", IX, 1811, p. 236.

le e favorendo l'introduzione di standard occidentali in diversi settori della vita economica e sociale. George Thomas Staunton avrebbe svolto ruoli di primo piano nei complessi scenari della prima metà del sec. XIX. Per intanto, però, il suo progetto di introduzione nella cultura occidentale di uno dei testi-chiave della tradizione cinese aveva avuto largo successo in termini sia editoriali sia culturali. Non però, a quanto sembra, fino al punto da garantire il successo e la diffusione di un atteggiamento mentale più attento e sensibile verso la realtà cinese: una realtà che a ben vedere, in misura crescente, gli Occidentali, e gli Inglesi soprattutto, intendevano cambiare molto più che comprendere dall'interno. Conoscenza, rappresentazione ed esperienza occidentale della giustizia cinese, anche dietro l'enorme impatto emotivo sortito da eventi traumatici come la rivolta dei Taiping e la rivolta dei Boxer, sempre più andarono appiattendosi sullo stereotipo del «legal Orientalism», consolidando l'idea di un apparato giudiziario cinese inconoscibile, inaffidabile, arbitrario, violento, senza alcuna garanzia per gli imputati, spietato nell'infliggere punizioni crudeli e morti tormentose. Se l'extraterritorialità ottenuta a partire dalla Prima Guerra dell'Oppio aveva in parte messo al riparo gli Occidentali presenti in territorio cinese dal restare intrappolati nelle procedure cinesi, restava il problema di un paese con una cultura politica, amministrativa, giuridica e di relazioni internazionali ancora molto lontana dall'essere accettabile nel contesto della 'famiglia delle nazioni'. Un processo che avrebbe conosciuto tempi molto lunghi, non ancora del tutto conclusi.

*Abstract*

This essays analyses George Thomas Staunton's translation of the Qing so-called 'penal' code (1810), on the background of the century-old European debate on the laws and justice of China and in the light of the important changes in Sino-Western relationships at the beginning of the nineteenth century. In so doing, it tries to test Teemu Ruskola's notion of "legal Orientalism", by showing that Western views of the Chinese law and judicial system, particularly in the culture of the Enlightenment, were in fact more nuanced than this notion would imply. The meaning and intention of Staunton's translation are assessed as an explicit attempt to counter current representations of Chinese penal justice as cruel and inhuman and Chinese law as inadequate to protect the subjects' interests, two views on which many early-nineteenth century interpretations of China as a barbarous and backward nation depended.

*Keywords*

Enlightenment views of China, Chinese law, justice, British expansion in Asia, Sinology

GUIDO ABBATTISTA

Guido Abbattista is a historian of modern European culture, specialized in the history of eighteenth-century and early nineteenth-century political thought in the Anglo-American area, the Enlightenment narratives and representations of human and cultural diversity, the history of anthropology and of historical thought. More recently he has extensively researched and written on the cultural phenomenon of living ethnic expositions.